



UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA MAGHERNO - TORRE D'ARESE
PROVINCIA DI PAVIA



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA A TUTELA DEL DECORO E DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 16 del 24/07/2026

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA A TUTELA DEL DECORO E DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI

Titolo I - Disposizioni Generali	6
Capo I - Definizioni generali	6
Art. 1. Disciplina della Polizia Urbana e finalità	6
Art. 2. Funzioni del Sindaco	6
Art. 3. Ruolo della Polizia Locale e degli altri agenti di polizia amministrativa	6
Art. 4. Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana	7
Capo II - Individuazione delle aree di particolare decoro	7
Art. 5. Aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14	7
Titolo II - Occupazioni del suolo pubblico	8
Capo I - Disciplina generale delle occupazioni	8
Art. 6. Definizioni	8
Art. 7. Concessione degli spazi	8
Art. 8. Occupazioni abusive	8
Art. 9. Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni	9
Titolo III – Ordine nei Centri Abitati	10
Capo I - Decoro	10
Art. 10. Insegne, vetrine, pubblicità luminosa e mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse	10
Art. 11. Collocamento di targhe o lapidi	10
Art. 12. Festoni e luminarie	10
Art. 13. Ornamento dei fabbricati	11
Art. 14. Installazione di tende su pubblica via, suolo pubblico o aree aperte al pubblico	11
Art. 15. Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e delle piante	12
Art. 16. Tutela degli edifici, della segnaletica stradale, delle fermate del trasporto pubblico locale e degli impianti tecnologici pubblici	12
Art. 17. Manutenzione e messa in sicurezza degli edifici	13
Art. 18. Affissioni, manifesti e scritte su patrimonio pubblico e privato e tutela del decoro urbano	14
Art. 19. Baracche ed orti	15
Art. 20. Depositi in proprietà privata	15
Art. 21. Delimitazione delle aree di sosta su suolo privato di uso pubblico	15
Capo II - Pulizia e igiene.	15
Art. 22. Disposizioni generali in materia di pulizia dei centri abitati	15
Art. 23. Disposizioni generali in materia di abbandono rifiuti	16
Art. 24. Pulizia delle aree date in concessione	16
Art. 25. Ulteriori obblighi relativi a coloro che vendono o somministrano cibi e bevande anche per asporto	16
Art. 26. Obbligo di pulizia e fruibilità per clientela dei servizi igienici nei pubblici esercizi	17
Art. 27. Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi	17
Art. 28. Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio	18
Art. 29. Esercizio di attività sul suolo pubblico	18
Art. 30. Lavaggio dei veicoli e di altre cose mobili	18
Art. 31. Lavatura ed esposizione di indumenti, panni e tappeti	18
Art. 32. Battitura di indumenti, panni e tappeti	19
Art. 33. Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati	19
Art. 34. Scarichi nei fossi e nei canali	19
Art. 35. Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie	19
Art. 36. Caduta di acqua sulla pubblica via	20
Art. 37. Emissioni ed esalazioni	20
Art. 38. Trasporto di materiali di facile dispersione, di liquami e letame	20
Art. 39. Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci	21

Art. 40.	Strade vicinali e interpoderali	21
Art. 41.	Rifiuti	21
Capo III – Atti contrari a decenza e decoro.		22
Art. 42.	Comportamenti contrari alla decenza ed al decoro urbano	22
Art. 43.	Atti contrari al decoro e alla decenza in relazione all’abbigliamento	22
Art. 44.	Atti contrari al decoro in relazione alla pulizia personale ed all’espletamento dei bisogni corporali	22
Art. 45.	Utilizzo delle fontane e fontanelle	23
Art. 46.	Atti contrari al decoro in relazione al consumo di alimenti e bevande	23
Art. 47.	Atti contrari al decoro in relazione all’abuso di assunzione di alcool sulla pubblica via	23
Art. 48.	Ulteriori atti contrari al decoro	24
Titolo IV – Sicurezza Pubblica ed urbana		25
Capo I - Tutela dell’incolumità pubblica e della fruibilità dei Centri Abitati		25
Art. 49.	Atti contrari alla sicurezza	25
Art. 50.	Giochi sulle aree pubbliche o nelle aree attigue	26
Capo II – Disciplina delle attività		26
Art. 51.	Rotture di vetri	26
Art. 52.	Lavori stradali	26
Art. 53.	Cautele obbligatorie in occasione di lavori	27
Art. 54.	Apertura di botole e chiusini	27
Art. 55.	Protezione di pozzi, cisterne e di ogni altro scavo	27
Art. 56.	Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento	28
Art. 57.	Carichi sospesi	28
Art. 58.	Recinzioni	28
Art. 59.	Rovino di parti od accessori di fabbricati	28
Art. 60.	Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati	29
Art. 61.	Installazione di cavi elettrici	29
Art. 62.	Getto di cose	29
Art. 63.	Trasporto di oggetti ingombranti, pesanti o pericolosi	29
Art. 64.	Ordini di riparazione	29
Art. 65.	Manutenzione di aree di pubblico transito	30
Capo III – Prevenzione incendi ed esplosioni		30
Art. 66.	Accensione di fuochi, di artifici pirotecnici, polveri e liquidi infiammabili	30
Art. 67.	Detenzione e deposito di materie infiammabili	30
Art. 68.	Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili	31
Art. 69.	Altri divieti per la prevenzione di incendi e esplosioni	31
Capo IV – Atti che aggrediscono la sicurezza urbana: atti generali		31
Art. 70.	Limitazioni agli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande siti all’interno di particolari aree	31
Art. 71.	Divieto di stazionamento in aree pubbliche	32
Art. 72.	Divieto di campeggio e di accampamento	33
Capo V – Atti che aggrediscono la sicurezza urbana: stupefacenti		33
Art. 73.	Acquisto, ricevimento e consumo in luogo pubblico o aperto al pubblico di sostanze stupefacenti	33
Art. 74.	Abbandono di cose utilizzate o utilizzabili per l’assunzione di sostanze stupefacenti	33
Art. 75.	Obblighi dei proprietari alla messa in sicurezza anti intrusione di aree ed edifici	33
Art. 76.	Obblighi dei proprietari alla messa in sicurezza igienico sanitaria di aree ed edifici	34
Capo VI – Atti che aggrediscono la sicurezza urbana: prostituzione di strada		34
Art. 77.	Prostituzione di strada	34
Art. 78.	Prostituzione di strada esercitata mediante utilizzo di camper, roulotte o veicoli	34
Capo VII – Altre misure di sicurezza urbana		34
Art. 79.	Contrassegni del’Ente	34
Art. 80.	Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni	34

Art. 81.	Sosta all'interno dei parchi pubblici oltre l'orario di chiusura dei cancelli	35
Art. 82.	Sovraffollamento delle unità abitative	35
Art. 83.	Ingresso abusivo in strutture comunali	35

Titolo V - Quietè Pubblica **36**

Capo I – Principi generali **36**

Art. 84.	Disturbo della quiete e del riposo	36
Art. 85.	Norme ed orari per le attività rumorose	36
Art. 86.	Rumori fastidiosi	36

Capo II – Disciplina delle attività **37**

Art. 87.	Rumori all'interno degli edifici civili	37
Art. 88.	Lavori rumorosi	37
Art. 89.	Lavori di giardinaggio	37
Art. 90.	Pubblici esercizi, sale da ballo, luoghi di ritrovo	37
Art. 91.	Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore	38
Art. 92.	Uso dei dispositivi antifurto	38

Titolo VI - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI **39**

Capo I – Custodia e circolazione degli animali **39**

Art. 93.	Circolazione di animali	39
Art. 94.	Custodia dei cani e degli animali	39
Art. 95.	Colombi e Piccioni	40
Art. 96.	Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico	40
Art. 97.	Imbrattamento causato da animali	40
Art. 98.	Divieti	40
Art. 99.	Norme di rinvio	40
Art. 100.	Circolazione e trasporto di animali pericolosi	41

Titolo VII - AMBIENTE **42**

Capo I – Acque **42**

Art. 101.	Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati	42
-----------	--	----

Capo II – Insetti **42**

Art. 102.	Depositi esterni (protezione dagli insetti nocivi e molesti)	42
Art. 103.	Trattamenti antiparassitari	42

Titolo VIII – POLIZIA ANNONARIA **44**

Capo I – Commercio su aree pubbliche **44**

Art. 104.	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	44
Art. 105.	Regime delle aree di commercio su aree pubbliche	44
Art. 106.	Occupazioni per esposizione di merci	45
Art. 107.	Pubblicità dei prezzi	45

Capo II – Attività di strada **45**

Art. 108.	Mestieri girovaghi e artisti di strada	45
Art. 109.	Accattonaggio	45

Titolo IX - SANZIONI E NORME FINALI **46**

Capo I – Sanzioni **46**

Art. 110.	Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio	46
Art. 111.	Pagamento immediato	46
Art. 112.	Aggiornamento sanzioni	46
Art. 113.	Importo delle sanzioni	46
Art. 114.	Reiterazione	49

Capo II – Nome finali **49**

Art. 115.	Abrogazioni	49
-----------	-------------	----

Art. 116.	Entrata in vigore	50
Art. 117.	Rinvio a norme sopravvenute	50

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Definizioni generali

Art. 1. Disciplina della Polizia Urbana e finalità

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità nei limiti e nelle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi e regolamenti.

Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Urbana per il decoro della città e la sicurezza dei cittadini, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciale, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale al fine di tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la mobilità e l'orientamento dei pedoni, salvaguardare la sicurezza dei cittadini, il decoro dell'ambiente urbano, la convivenza uomo-animale, garantire la protezione del patrimonio artistico ed ambientale.

Il presente regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche; in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio o in ogni modo aperti al pubblico; gli impianti in genere d'uso comune; le aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragione di sicurezza pubblica e di tutela del decoro urbano e dell'ambiente; nei confronti d'attività private aventi rilevanza pubblica; nei limiti dei principi dell'ordinamento giuridico.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche a luoghi privati soggetti o destinati a uso pubblico o aperti al pubblico passaggio.

Agli effetti del presente Regolamento l'Autorità Comunale è il Sindaco limitatamente a quanto previsto dall'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni od integrazioni ovvero i Dirigenti limitatamente a quanto previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo 267/2000.

Art. 2. Funzioni del Sindaco

Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, impartisce al personale dell'ufficio vigilanza le direttive sull'attività di polizia locale, vigila sull'espletamento del servizio, adotta i provvedimenti a lui riservati previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

In qualità di ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, concorrendo ad assicurare la cooperazione della Polizia Locale con le Forze di Polizia statali, attraverso gli ordini di servizio di competenza del Responsabile di servizio e del personale di Polizia Locale.

Il Sindaco ed i Dirigenti, nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana.

Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dagli ufficiali ed agenti di Polizia Locale e di Polizia Giudiziaria.

Art. 3. Ruolo della Polizia Locale e degli altri agenti di polizia amministrativa

Il Servizio di Polizia Urbana è attuato dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli altri funzionari e agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi

del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. L.vo n. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Art. 4. Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

All'attività di polizia urbana sovrintende il Sindaco o l'Assessore delegato ed i controlli in materia sono svolti dagli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, dai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o dal personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi in conformità a specifici provvedimenti dell'Ente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa, privilegiando, per quanto più sia possibile, l'informazione finalizzata all'ottemperanza delle norme e l'attività di prevenzione.

Capo II - Individuazione delle aree di particolare decoro

Art. 5. Aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14

È vietato porre in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione dei veicoli del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, nonché delle relative fermate, pensiline, pertinenze ovunque ubicate nel territorio comunale.

È vietato porre in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione dei parcheggi e delle altre aree di sosta dei veicoli.

Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto, con ordine scritto e motivato dell'agente accertatore. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore nonché, nel caso in cui i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai servizi sociali di cui all'Ambito Territoriale dell'Alto Basso Pavese afferenti al Piano di Zona.

TITOLO II - OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO

Capo I - Disciplina generale delle occupazioni

Art. 6. Definizioni

Quando nel presente regolamento sono usate le parole “luogo pubblico” o “suolo pubblico” s’intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico o meglio quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un’area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l’inizio dell’uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.

Quando nelle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, s’intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico od aperti al pubblico passaggio, o gravati da servitù pubblica, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti la strada.

Art. 7. Concessione degli spazi

Le occupazioni di qualsiasi natura, di strade, aree e degli spazi sottostanti e sovrastanti a queste, appartenenti al Demanio o al Patrimonio disponibile e indisponibile, nonché di aree di proprietà privata, soggette a servitù di pubblico passaggio, e di tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato sono soggette a concessione/autorizzazione degli Uffici comunali, secondo le previsioni dello specifico regolamento.

Sono di specifica competenza del personale di Polizia Locale le autorizzazioni inerenti all’occupazione di suolo pubblico con banchetti e/o gazebo per raccolta di firme, la distribuzione di materiale informativo, la vendita di biglietti di lotterie, la raccolta fondi, posizionamento di ornamenti su suolo pubblico - effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze civili o religiose -, nonché le autorizzazioni inerenti all’occupazione occasionale di suolo pubblico per soste, per carico e scarico di materiali, nonché con depositi di materiale edile e per l’occupazione di suolo pubblico per manifestazioni o altre iniziative sindacali o politiche.

Sono di specifica competenza del personale tecnico le autorizzazioni inerenti all’occupazione occasionale di suolo pubblico per riparazioni e per piccoli lavori edili e/o stradali effettuate con ponteggi, steccati, pali di sostegno, trabattelli, scale aeree, nonché le autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde, previa acquisizione del parere del personale di Polizia Locale, laddove l’occupazione interferisca con la viabilità.

Art. 8. Occupazioni abusive

È proibita qualunque alterazione od occupazione d’aree pubbliche e degli spazi sopra o sottostanti, senza il permesso scritto dei competenti uffici comunali.

Le abusive occupazioni del suolo pubblico, fatte salve le sanzioni comminate da leggi e regolamenti, dovranno essere immediatamente rimosse a cura del trasgressore. In caso d’inadempienza da parte di quest’ultimo saranno rimosse con ordinanza del Responsabile del Servizio di Vigilanza e, all’occorrenza, con l’ausilio delle forze dell’ordine presenti sul territorio comunale. Le spese relative alla rimozione saranno a carico del trasgressore e dell’obbligato in solido.

Nelle aree di maggior tutela identificate dal precedente Art. 5 del presente regolamento, costituendo la violazione del presente articolo un impedimento alla libera fruizione delle aree, l’agente accertatore con provvedimento scritto e motivato ordina al trasgressore l’allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L’ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall’art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore.

Art. 9. Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, presenta apposita istanza, corredata di tutta la necessaria documentazione prevista dalla vigente normativa, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, in particolar modo per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione.

Gli organizzatori dovranno sottostare a eventuali disposizioni impartite in merito dagli Uffici comunali e dalle Autorità Competenti.

Sono vietate le manifestazioni che concretizzino la lesione dei diritti e delle garanzie fissati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Costituzione della Repubblica italiana e dal complessivo quadro normativo nazionale e internazionale, volti a sancire il divieto di condotte riconducibili al fascismo, a regimi totalitari o alle discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di disabilità, di orientamento sessuale e identità di genere e di ogni altra discriminazione prevista dalla legge.

Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei dovranno seguire gli itinerari più brevi possibili e preventivamente concordati con l'Ente.

In caso di particolari eventi cittadini e nazionali che comportano il concretizzarsi di manifestazioni spontanee, i termini di cui sopra possono essere derogati fermo restando l'obbligo di preavvisare tempestivamente il personale di Polizia Locale al fine di poter predisporre i servizi necessari per garantire la sicurezza della circolazione e ridurre al minimo il disagio per la viabilità.

TITOLO III – ORDINE NEI CENTRI ABITATI

Capo I - Decoro

Art. 10. Insegne, vetrine, pubblicità luminosa e mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse

Chiunque intenda esporre insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere dovrà presentare apposita domanda agli uffici comunali competenti.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda dovranno essere indicati materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

È vietato lasciare in sosta inoperosa sulle strade o in vista di esse veicoli arrecanti pubblicità in conto terzi.

Per la collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse si rimanda all'art. 5, comma 2, del decreto legge 19/2026, che prevede la possibilità di installare mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse anche sul suolo privato, subordinandola alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Ente, secondo le procedure delineate dalla legge 241/1990.

Oltre a comminare la sanzione amministrativa, l'agente accertatore ordina la messa in pristino dei luoghi e applica l'eventuale sanzione prevista dal CdS.

Art. 11. Collocamento di targhe o lapidi

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge nonché del vigente Regolamento per l'applicazione del CUP, prima di collocare targhe, orologi e lapidi di qualunque natura lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione da parte degli uffici, con le medesime modalità di cui al precedente Art. 10.

Art. 12. Festoni e luminarie

La collocazione di luminarie lungo le strade – sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario – è soggetta a preventivo nulla osta rilasciato dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza ex art. 110 del Regolamento d'esecuzione del R.D. 773/31 (Testo Unico delle leggi di P.S.).

La domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per la collocazione di luminarie deve essere accompagnata da una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni che saranno utilizzati, alle norme di sicurezza.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà o pericolo per la pubblica incolumità. È in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.

Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,10 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare all'Autorità Comunale una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento

alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati. È altresì fatto obbligo di fornire all'Ente la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei capoversi precedenti.

La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre cinque giorni dal termine della manifestazione.

Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare sulle facciate degli edifici addobbi, standardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e manifestazioni culturali e sportive per tutta la loro durata e per un periodo di non oltre sette giorni prima e tre giorni dopo.

I festoni e luminarie privi d'autorizzazione sono rimossi a spese a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido.

Art. 13. Ornamento dei fabbricati

Gli oggetti d'ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute d'acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.

Art. 14. Installazione di tende su pubblica via, suolo pubblico o aree aperte al pubblico

Chiunque intenda esporre tende esterne, che interessano il suolo pubblico, in tessuto, alla veneziana, o d'altro tipo, dovrà presentare apposita domanda al Comune, indicando la via, il numero civico dell'edificio, il numero e l'esatta posizione delle aperture che s'intende munire di tenda.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda dovranno essere indicati materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende, ed il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un attento giudizio da parte degli organi comunali competenti.

Le tende in generale dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico e neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.

Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento non potranno rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio o pericolo.

Le tende e loro accessori devono avere l'orlo inferiore, sia frontale sia laterale, compresi frange ed ornamenti in genere, ad un'altezza non minore di m. 2,20 dal suolo.

Nell'autorizzazione sarà indicata la sporgenza massima consentita secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia necessario per il pubblico interesse; tale valutazione sarà fatta caso per caso dai competenti uffici, dietro richiesta espressa di deroga da parte dell'istante.

Le tende dei negozi dovranno essere riavvolte dopo l'orario di chiusura salvo se diversamente specificato nell'autorizzazione.

Art. 15. Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e delle piante

I rami e le siepi che sporgono su area pubblica, da proprietà private, devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, intralcio, danno o comunque se richiesto dall'Amministrazione Comunale a cura dei proprietari o locatari.

Fermo restando quanto stabilito dal regolamento edilizio in materia di recinzioni, le sporgenze non debbono comunque impedire o limitare la visibilità di segnali stradali e non ostacolare la visibilità alla circolazione degli autoveicoli.

I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al primo capoverso, contestualmente alle operazioni di potatura.

I detentori di diritti reali o di godimento a qualsiasi titolo su immobili con annessi giardini o aree verdi comunque denominate, unitamente agli amministratori dei condomini quando costituiti, sono tenuti a provvedere all'estirpamento dell'erba che invada le aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio confinanti, a curare e potare le siepi e ogni altra pianta che invada la pubblica via, garantendo comunque che i rami più bassi non insistano mai meno di 240 (duecentoquaranta) centimetri dal suolo.

I detentori di diritti reali o di godimento a qualsiasi titolo su immobili con annessi giardini o aree verdi comunque denominate, unitamente agli amministratori dei condomini quando costituiti, sono tenuti a mantenere ordinati e puliti i giardini e le aree verdi, tagliando con regolarità l'erba, potando le piante e raccogliendo gli eventuali rifiuti che accidentalmente venissero a depositarsi.

Oltre a comminare la sanzione amministrativa, l'agente accertatore ordina la messa in pristino dei luoghi in un tempo congruo a carico del trasgressore.

È fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e accessorie previste dall'articolo 29 del Codice della Strada per chi non osserva di mantenere le siepi e i rami confinanti sul suolo pubblico in modo da non restringere o danneggiare o che si protendono lungo il confine stradale.

Art. 16. Tutela degli edifici, della segnaletica stradale, delle fermate del trasporto pubblico locale e degli impianti tecnologici pubblici

È vietato alterare l'estetica di edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate per necessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio, a pubblica utilità, difesa o reverenza, mediante affissioni di qualsiasi tipo, ivi compresa l'apposizione di biglietti ed adesivi di piccole dimensioni prodromici alla realizzazione di negozi giuridici di qualsiasi tipo, o comunque destinati a pubblicizzare manifestazioni o servizi a qualsiasi titolo espletate.

È vietato applicare, in qualsivoglia maniera, adesivi e scritti o disegni di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale su:

- la pavimentazione stradale,
- la segnaletica prevista dal Codice della Strada e dalle altre normative statali e locali, comprese le relative strutture di sostegno,
- la segnaletica dei percorsi turistico/culturale, comprese le relative strutture di sostegno,
- le attrezzature e gli impianti che costituiscono fermate del trasporto pubblico locale, di linea e non di linea,
- gli impianti dell'illuminazione pubblica,
- le panchine,
- gli alberi,
- ogni altro elemento di arredo urbano.

È altresì vietato:

- Apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;

- Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
- Spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
- Collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi: volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose e manifestazioni sportive e culturali, che, comunque, dovrà essere apposto o affisso negli appositi spazi o infrastrutture predisposte.

Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.

Oltre agli autori, rispondono a titolo proprio delle violazioni di cui ai capoversi uno e due, coloro che dalle predette violazioni ricevono oggettivamente, direttamente o indirettamente, un beneficio di natura pubblicitaria senza necessità di provare che siano i committenti delle azioni sanzionate.

È, altresì, vietato spostare dal luogo ove è stata collocata ovvero alterare la segnaletica stradale e ogni altro tipo di segnaletica complementare, comprese le relative strutture di sostegno.

Oltre a comminare la sanzione, l'accertatore può disporre l'immediato ripristino della segnaletica nel sito originario ovvero l'immediata rimozione di quanto applicato o affisso fissando un tempo congruo per tale rimozione.

Qualora non sia possibile provvedere all'immediata rimozione di quanto applicato o affisso, provvederà l'Amministrazione Comunale, addebitando tutte le spese a carico dell'autore del comportamento vietato nonché di colui che ne riceve oggettivamente, direttamente o indirettamente, un beneficio di natura pubblicitaria e dell'eventuale obbligato in solido.

Art. 17. Manutenzione e messa in sicurezza degli edifici

Salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada e dai regolamenti comunali:

- a. i detentori di diritti reali o di godimento a qualsiasi titolo sui fabbricati sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione ed alla pulizia delle porte delle case, dei negozi, delle serrande, dei serramenti, delle tende esterne, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni, ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista;
- b. i tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da allontanare qualsiasi caduta di tegole, piastre, pietre od altro materiale qualunque, nonché evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone;
- c. i proprietari o amministratori di stabili devono assicurare l'efficienza e la funzionalità dei canali di gronda e pluviali delle acque meteoriche e delle condutture presenti nell'edificio;
- d. è vietato lo scarico diretto o indiretto dei pluviali sul suolo pubblico, salvo nei casi d'assenza d'apposita rete fognaria o d'impossibilità tecnica all'allacciamento della stessa, preventivamente autorizzati a seguito di apposita istanza in deroga opportunamente motivata;
- e. i detentori di diritti reali o di godimento a qualsiasi titolo sui fabbricati hanno l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dell'Autorità Comunale, nel rispetto dei regolamenti locali e delle norme vigenti;
- f. i detentori di diritti reali o di godimento a qualsiasi titolo sui fabbricati sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici;
- g. i detentori di diritti reali o di godimento a qualsiasi titolo sui fabbricati o manufatti, confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico, devono curare che gli stessi o le recinzioni delle aree medesime, se esistenti, a delimitazione della proprietà privata, siano prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati;
- h. i detentori di diritti reali o di godimento a qualsiasi titolo sui fabbricati devono provvedere alla pulizia ed alla manutenzione delle aree adibite a cortile visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio;

- i. vige l'obbligo di affiggere cartello indicante nominativo ed indirizzo dell'amministratore condominiale a cura dell'amministratore medesimo;
- j. i detentori di diritti reali o di godimento a qualsiasi titolo su fabbricati dismessi e/o abbandonati devono porre in sicurezza gli stessi garantendo, in particolare, la rimozione di rifiuti e sterpaglie ai fini igienici sanitari, la rimozione di ogni manufatto e/o veicolo eventualmente introdotti ai fini dell'insediamento, la recinzione ed inibizione all'accesso alle aree ed agli edifici interessati, anche mediante idonee misure di vigilanza;
- k. i detentori di diritti reali o di godimento a qualsiasi titolo sui fabbricati hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade;
- l. l'installazione di condizionatori può avvenire sulle facciate che non affacciano sulla viabilità pubblica o di uso pubblico, ma solo su quelle ad essa perpendicolari ovvero sulle facciate secondarie all'interno di cortili e spazi simili; tale comma si riferisce ai fabbricati che affaccino direttamente sulla strada, come per esempio quelli ubicati nei nuclei di antica formazione e nei tessuti consolidati storici; possono essere richieste proroghe debitamente motivate, che gli uffici si riservano di valutare, se compatibili con le esigenze di decoro e sicurezza stradale.

Il personale di Polizia Locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto dei precetti di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore. Il trasgressore potrà presentare, al personale di Polizia Locale, motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto. Il personale di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto. Qualora, il trasgressore non ottemperi entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si applicheranno le sanzioni.

Nel caso di inottemperanza all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, si procederà d'ufficio con addebito dei costi sostenuti a carico dei proprietari.

Art. 18. Affissioni, manifesti e scritte su patrimonio pubblico e privato e tutela del decoro urbano

Salvo quanto espressamente disposto dal Codice della Strada, dalle leggi e dai regolamenti vigenti è vietato:

- disegnare, imbrattare, ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritti segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure modificare, danneggiare, deturpare, insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici pubblici e privati, le panchine, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi, i pali dell'illuminazione pubblica, le targhe con la denominazione delle vie od i numeri civici dei fabbricati e qualsiasi altro manufatto od oggetto d'arredo urbano;
- spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e velocità, attrezzature ed elementi d'arredo urbano in genere;
- collocare su pali dell'illuminazione pubblica, paline semaforiche, alberi o altri manufatti pubblici o privati, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi d'esplicita autorizzazione;
- effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dall'Autorità Comunale;
- stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri e le bacheche adibiti all'affissione;
- distribuire, riporre sui veicoli in sosta manifesti, opuscoli, foglietti ed altro materiale pubblicitario, informativo o divulgativo in genere fatto salvo i casi in cui vi è stata esplicita autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Restano salve le disposizioni e le sanzioni indicate dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del CUP.

Art. 19. Baracche ed orti

In luoghi visibili da luogo pubblico è vietato costruire, realizzati con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario, baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non.

Salve le norme che disciplinano le attività connesse all'agricoltura, è vietata la coltivazione di terreni quando con l'uso di letame, concimi ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti d'insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.

La polizia locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore. Il trasgressore potrà presentare, al personale di Polizia Locale, motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto. Il personale di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.

Qualora il trasgressore non ottemperi entro il termine imposto all'invito di cui sopra, si applicheranno le sanzioni previste.

Art. 20. Depositi in proprietà privata

Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme di diritto pubblico, è vietato nelle aree private, visibili dallo spazio pubblico, il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa, che possa nuocere al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività.

Accertata la violazione, la sanzione è applicata previa diffida a provvedere alla rimozione ed il trascorrere vano di un congruo periodo di tempo stabilito dall'Autorità e comunque non inferiore a giorni cinque.

Art. 21. Delimitazione delle aree di sosta su suolo privato di uso pubblico

Le aree di sosta private possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, essere segnalate mediante idonea segnaletica stradale in conformità alle vigenti norme in materia.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il privato dovrà presentare apposito elaborato grafico e richiesta in carta semplice.

Capo II - Pulizia e igiene.

Art. 22. Disposizioni generali in materia di pulizia dei centri abitati

I disposti del presente articolo si applicano a tutte le fattispecie di dettaglio contenute nel presente Capo.

Fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato è vietato sporcare o lordare in qualsiasi modo i luoghi pubblici e quelli aperti al pubblico passaggio.

Fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato è altresì vietato sporcare o lordare in qualsiasi modo i manufatti e le cose collocate nei luoghi pubblici e in quelli aperti al pubblico passaggio.

Oltre alle sanzioni, l'accertatore può, inoltre, disporre l'immediato ripristino delle condizioni precedenti alla messa in essere del comportamento vietato fissando un tempo congruo per il ripristino.

Qualora non sia possibile provvedere all'immediato ripristino di quanto sporcato, provvederà l'Amministrazione Comunale addebitando tutte le spese a carico dell'autore del comportamento vietato e dell'eventuale obbligato in solido.

Art. 23. Disposizioni generali in materia di abbandono rifiuti

I disposti del presente articolo si applicano a tutte le fattispecie di dettaglio contenute nel presente Capo. Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgombrati di qualsiasi materiale.

In particolare è proibito gettare o accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie ed altri scarti di vegetazione provenienti da luoghi privati.

Ai trasgressori, oltre alle sanzioni previste dalla vigente normativa, è fatto l'obbligo di provvedere all'immediata remissione in pristino. La procedura applicata sarà la seguente:

- Per rifiuti non pericolosi, invito scritto con tempo massimo di 3 giorni lavorativi per la messa in pristino dei luoghi;
- Per rifiuti pericolosi o per rifiuti non pericolosi in caso di mancata ottemperanza all'invio scritto, emissione di apposita ordinanza sindacale per messa in pristino dei luoghi per abbandono rifiuti.

Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti. La raccolta deve avvenire nell'arco di tutto l'orario di apertura dell'esercizio. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale o sportivo, ecc., che producono rifiuti, sono tenuti, a manifestazioni terminate, alla pulizia dell'area. L'area deve risultare libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'ente e/o dalla società gestore dei servizi di igiene urbana saranno esposti a carico dei promotori delle manifestazioni.

Art. 24. Pulizia delle aree date in concessione

È vietato ai concessionari di suolo pubblico a qualsiasi titolo, sporcare, gettare o lasciar cadere rifiuti solidi o liquidi e danneggiare o alterare in qualsiasi modo i luoghi concessionati.

I titolari o i gestori di negozi, pubblici esercizi, laboratori e simili aventi in concessione suolo pubblico, nonché coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche a qualsiasi titolo, sono tenuti a mantenere costantemente pulite le aree in concessione anche nell'ottica di non trasferire eventuale sporcizia sulle aree adiacenti, seppur non concessionate.

In ogni caso, almeno una volta al giorno, al termine dello svolgimento dell'attività sul suolo pubblico devono provvedere all'integrale pulizia delle aree concessionate.

Nel caso un concessionario, nell'ambito di un triennio, si renda responsabile di ripetute violazioni al presente articolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della concessione per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, della decadenza della concessione in caso reiteri il comportamento per la terza volta. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio della concessione.

Art. 25. Ulteriori obblighi relativi a coloro che vendono o somministrano cibi e bevande anche per asporto

L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, del Codice della Strada, e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita concessione all'occupazione di suolo pubblico, al pagamento dei relativi oneri ed al rispetto del Regolamento CUP.

Tutti coloro che sono titolari o gestiscono attività commerciali, artigianali o di pubblico esercizio che vendono o somministrano cibi e bevande sono tenuti a predisporre, durante l'intero orario di apertura dell'attività, un servizio di raccolta differenziata, anche in forma associata, dei rifiuti derivanti dalla loro

somministrazione (vetro, carta, indifferenziato, etc.) in prossimità di ogni ingresso/uscita del locale.

A tutti coloro che sono titolari o gestiscono attività commerciali, artigianali o di pubblico esercizio, che vendono o somministrano cibi e bevande, è vietato consegnare vassoi per la consumazione di cibi e bevande fuori dagli spazi di pertinenza.

A tutti coloro che sono titolari o gestiscono attività commerciali, artigianali o di pubblico esercizio che vendono o somministrano cibi e bevande per asporto è consentito utilizzare materiale non biodegradabile giacente nei rispettivi depositi fino all'esaurimento delle scorte e degli ordini effettuati, terminate le quali sono tenuti ad utilizzare contenitori e stoviglie monouso biodegradabili e conformi alla norma UNI EN 13432 82 (*Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione*) nonché a fornire apposito sacchetto in materiale biodegradabile conforme alle norme vigenti, per il conferimento dei contenitori e degli eventuali residui di cibo entro i termini di legge.

Nel caso che i contravventori siano titolari o gestiscano attività commerciali con somministrazione assistita di cibi e bevande ovvero pubblici esercizi e, nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, e della revoca dell'autorizzazione all'esercizio alla terza, La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 26. Obbligo di pulizia e fruibilità per clientela dei servizi igienici nei pubblici esercizi

Chiunque sia titolare di un pubblico esercizio ovvero di una attività per la quale sia obbligatoria la presenza di servizi igienici destinati alla clientela ha l'obbligo di mantenerli in buono stato di manutenzione e di pulizia e di farli fruire alla propria clientela.

Nel caso, per ragioni di forza maggiore, non sia possibile la fruibilità dei servizi igienici, è fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di darne comunicazione nel più breve tempo possibile al personale di Polizia Locale a mezzo PEC o PEO, indicando il tempo necessario per il ripristino degli stessi. I predetti soggetti devono, inoltre, rendere la cosa a conoscenza degli avventori, esponendo apposita segnaletica visibile dall'esterno del locale.

Nel caso un esercente, nell'ambito di un triennio, si renda responsabile di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, e di revoca dell'autorizzazione alla terza. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 27. Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

Le operazioni di pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo e fastidio per la cittadinanza.

Ai proprietari o ai gestori d'attività commerciali, anche nei periodi in cui l'esercizio non è in attività, è fatto obbligo di pulizia delle vetrine, soglie, ingressi e aree pubbliche concessionate al fine di garantire comunque adeguato decoro all'area.

Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano senza che alla base siano sempre custodite da persona idonea allo scopo.

In relazione all'obbligo di pulizia di cui al primo e secondo capoverso, il personale di Polizia Locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore. Il trasgressore potrà presentare, al personale di Polizia Locale, motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto. Il personale di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.

Qualora, il trasgressore non ottemperi entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si applicheranno le

sanzioni.

Art. 28. Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi e tutti i conduttori di immobili a qualsiasi titolo, hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza di sviluppo dei fronti dei loro stabili, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio sul marciapiede e per la parte di marciapiede d'accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al capoverso precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.

In caso di abbondanti nevicate il Sindaco potrà ordinare ai privati lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi di competenza.

Ai proprietari di piante, i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.

La neve deve essere ammassata ai margini della carreggiata avendo cura di non ostruire il libero passaggio dei veicoli, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti o gettare o spargere acqua che possa gelare.

È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

Art. 29. Esercizio di attività sul suolo pubblico

È vietato esercitare attività produttive sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, ivi comprese attività di gestione domestica, quali segatura, taglio legna, ecc.

È vietato esercitare attività di lavavetri di veicoli in genere.

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico, se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio, e non è consentito apporli sugli autoveicoli anche se infilati nel tergicristallo o su oggetti posti sul suolo pubblico. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma sono poste a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

È consentito effettuare, senza preventiva autorizzazione, riparazioni di veicoli di breve durata e per guasti di modesta entità e comunque sempre originate da cause di forza maggiore e/o caso fortuito e al solo fine di raggiungere il luogo autorizzato all'effettuazione di manutenzione e/o riparazione.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino di luoghi o cose, rimuovendo contestualmente quanto eventualmente presente sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 30. Lavaggio dei veicoli e di altre cose mobili

È vietato il lavaggio dei veicoli e di qualsiasi altra cosa mobile sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio al di fuori degli autolavaggi autorizzati.

Oltre a comminare la sanzione, l'accertatore può, inoltre, disporre l'immediata interruzione del lavaggio fissando un tempo congruo per la rimozione di quanto presente sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 31. Lavatura ed esposizione di indumenti, panni e tappeti

È vietato lavare sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio indumenti, panni, tappeti, stuoie, materassi, stracci e simili.

È vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni su pubblica via o suolo pubblico.

Oltre a comminare la sanzione, l'accertatore può, inoltre, disporre l'immediato ripristino delle condizioni precedenti, fissando un tempo congruo per il ripristino dei luoghi.

Art. 32. Battitura di indumenti, panni e tappeti

È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria o simili.

In deroga al divieto di cui al comma precedente è consentito compiere tali operazioni dalle ore 7.00 alle ore 10.00 dei giorni festivi, avendo cura di preventivamente accertare che contemporaneamente al compimento delle predette attività, non transitino pedoni o veicoli ovvero di non arrecare disturbo alle attività economiche sottostanti.

Art. 33. Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I detentori di diritti reali o di godimento a qualsiasi titolo su immobili devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi privati di scarico delle acque, in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

È facoltà dell'accertatore intimare al trasgressore il ripristino della pervietà nel più breve tempo possibile dei manufatti otturati. Nel caso di impossibilità di ripristino da parte del trasgressore, vi provvederà la Pubblica Amministrazione addebitando il costo a carico del trasgressore.

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri, fosse biologiche e Imhoff devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate al trasporto dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

L'espurgo, la pulizia, il disintasamento e ogni altra operazione necessaria per la manutenzione dei pozzi neri, dei depuratori e degli allacciamenti ai collettori fognari sono da considerarsi, in tutto il territorio comunale, come operazioni d'urgenza.

Art. 34. Scarichi nei fossi e nei canali

Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, è vietato versare o immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, nei fossi e corsi d'acqua naturali.

I canali, le rogge e i fossi che scorrono all'interno centro abitato, così come definito ex D.Lgs. 285/1992, e le ripe dei medesimi per la larghezza di almeno 50 centimetri dovranno, a cura degli utenti, essere costantemente puliti e sgombri, in modo che non si alteri il flusso delle acque e che non sia dato luogo a esalazioni maleodoranti o comunque fastidiose per le persone.

Art. 35. Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie

I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere all'esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla conservazione dei colli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo d'irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale.

Dovranno essere regolarmente mantenute le condotte di cemento sottostanti i passi privati, i tratti tombinati in genere, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti alle strade comunali e alle aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30

settembre.

Il personale di Polizia Locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore. Il trasgressore potrà presentare, al personale di Polizia Locale, motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto. Il personale di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.

Qualora, il trasgressore non ottemperi entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si applicheranno le sanzioni.

Art. 36. Caduta di acqua sulla pubblica via

È vietato far gocciolare liquidi dalle finestre e dalle terrazze sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, a seguito di lavaggi, innaffiatura di fiori e piante o per qual si voglia altra ragione.

È, inoltre, vietato spargere o gettare acqua sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio quando le condizioni meteorologiche lasciano prevedere possibilità di gelate.

Art. 37. Emissioni ed esalazioni

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico nonché quanto disposto dall'art. 674 del codice penale, è vietato sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori, gas ed esalazioni di qualsiasi natura che arrechino danno o molestia alle persone ed agli animali.

Fatte salve le disposizioni normative regolamentanti attività produttive, commerciali ed industriali e salvo quanto previsto dal Regolamento Locale d'Igiene, è vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono provvedere ad avviare ogni iter autorizzativo previsto dalla normativa prima dell'esecuzione delle attività in parola.

È fatto obbligo a tutti coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, di svolgere le predette attività in modo di minimizzare i rischi di arrecare danno o molestia alle persone ed agli animali nonché ogni cautela possibile per evitare gli inconvenienti, secondo le migliori tecniche conosciute.

È comunque vietato:

- eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico;
- compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall'Autorità sanitaria.

È vietato altresì bruciare sterpi, rifiuti da giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private.

Oltre a comminare la sanzione, l'accertatore ordina al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti pericolosi.

Art. 38. Trasporto di materiali di facile dispersione, di liquami e letame

Chiunque all'interno del territorio comunale intenda trasportare materiali di facile dispersione (quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo la rena, la calcina, il carbone, la terra, la sabbia, le limature, la segatura, i detriti, il fango, le acque luride, ecc.) è tenuto ad assumere adeguati accorgimenti atti a impedire la dispersione nel suolo, nell'acqua e nell'aria dei materiali trasportati, oltre a rispettare integralmente la normativa nazionale in materia di circolazione stradale, di igiene e di ambiente.

Qualora, anche per fatto accidentale non dipendente dalla volontà del trasportatore, dovessero verificarsi perdite di carico anche parziali o dispersioni nel suolo, nell'acqua e nell'aria dei materiali trasportati, il trasportatore deve provvedere all'immediata pulizia delle aree interessate dalla dispersione nonché alla

loro eventuale bonifica, dandone immediata notizia all'Ufficio Polizia Locale.

È vietato, comunque, effettuare trasporti di materiali di facile dispersione qualora le avversità delle condizioni meteorologiche possano facilitare detta dispersione.

Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano non con sistema inodore, devono essere eseguite dalle ore 22.00 alle ore 06.00.

Tale orario deve essere rispettato altresì da chi intende eseguire trasporto di letame, a meno che non sia assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione.

Ferme restando le eventuali sanzioni ai sensi del CdS, oltre alla sanzione, l'accertatore può disporre l'immediata pulizia dell'area interessata alla dispersione da parte del trasportatore fissando un tempo congruo per l'effettuazione della pulizia trascorso il quale provvederà l'Amministrazione Comunale mettendo i relativi oneri a carico del trasportatore stesso.

Art. 39. Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

Art. 40. Strade vicinali e interpoderali

Le strade vicinali e le strade interpoderali devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.

Il personale di Polizia Locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore. Il trasgressore potrà presentare al personale di Polizia Locale motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto. Il personale di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.

Qualora il trasgressore non ottemperi entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si applicheranno le sanzioni.

Art. 41. Rifiuti

A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati nei luoghi, nei giorni, negli orari e con le modalità indicati dall'Amministrazione Comunale.

In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati disposti.

È vietato porre o lasciare in luoghi pubblici o aperti al pubblico, diversi da quelli indicati al primo capoverso, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici di qualsiasi natura.

Chiunque depositi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali, nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, è punito con la sanzione amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato.

Chiunque depositi all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili è punito con la sanzione amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite nelle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono in alcun caso essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda

preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.

È altresì vietato conferire nei cestini stradali rifiuti afferenti alla raccolta rifiuti solidi urbani.

Capo III – Atti contrari a decenza e decoro.

Art. 42. Comportamenti contrari alla decenza ed al decoro urbano

Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali e civili vigenti, è vietato:

- compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze che possano offendere la pubblica decenza;
- esporsi in costumi indecorosi, circolare privi d'abiti, a torso e/o piedi nudi;
- gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida; utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti;
- gettare rifiuti, imbrattare le fioriere anche mobili;
- l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento anche rudimentale;
- ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio dell'Ente, di effettuare lo scarico di dette acque, il quale andrà effettuato in aree appositamente attrezzate, non presenti sul territorio comunale;
- assumere qualsiasi comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano, che rechi molestia alla cittadinanza e turbi il diritto alla quiete e alla sicurezza sociale;
- raccogliere questue, causando disturbo ai passanti sui marciapiedi, carreggiate, luoghi di culto, ospedali o case di cura, cimiteri e sfruttando le situazioni di gravidanza e la presenza di animali;
- introdursi e fermarsi sotto portici, loggiati, androni e scale di edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino di luoghi o cose.

Art. 43. Atti contrari al decoro e alla decenza in relazione all'abbigliamento

È vietato circolare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati, compreso a bordo di veicoli, pubblici o privati, in tenuta balneare (costume da bagno di qualsiasi foggia) o a torso nudo.

È, inoltre, vietato circolare in tenuta balneare (costume da bagno di qualsiasi foggia) o a torso nudo a bordo dei mezzi del servizio pubblico locale, di linea o non di linea, anche al di fuori dei centri abitati.

È, altresì, vietato spogliarsi e vestirsi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati, compreso i luoghi privati esposti alla pubblica vista.

È consentito, salvo esplicito divieto, girare o sostare a torso e/o piedi nudi in parchi ed aree verdi.

Il topless femminile è comunque sempre vietato.

Oltre a comminare la sanzione, l'accertatore dispone che il contravventore provveda a indossare idonei capi di abbigliamento, consoni al decoro del luogo.

Art. 44. Atti contrari al decoro in relazione alla pulizia personale ed all'espletamento dei bisogni corporali

È vietato eseguire la pulizia personale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati,

compreso i luoghi privati esposti alla pubblica vista.

È vietato anche usare saponi, shampoo, collutori e detersivi utilizzando le fontane pubbliche o private collocate nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio.

È vietato espletare i propri bisogni fisiologici nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio.

Oltre alla sanzione, l'accertatore dispone che il contravventore provveda a interrompere l'attività vietata ovvero provveda all'immediata raccolta di scarti di qualsiasi natura e a lavare l'area ove ha espletato i suoi bisogni.

Art. 45. Utilizzo delle fontane e fontanelle

Oltre a quanto disposto dal precedente Art. 44, è vietato l'utilizzo delle fontane per il lavaggio di stoviglie o simili.

Le fontanelle di distribuzione dell'acqua potabile possono essere usate esclusivamente per dissetarsi o sciacquarsi le mani.

È consentito altresì l'utilizzo dell'acqua pubblica delle fontanelle per abbeverare gli animali.

È vietato danneggiare o rendere non fruibili le fontane e fontanelle pubbliche, ostruendone le bocchette.

Oltre alla sanzione, l'accertatore ordina al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti vietati e la messa in pristino dei luoghi entro un tempo congruo.

Art. 46. Atti contrari al decoro in relazione al consumo di alimenti e bevande

È vietato consumare alimenti e bevande seduti negli spazi della viabilità carraia o pedonale o comunque sostandovi in modo da ostruire la normale circolazione.

È, altresì, vietato consumare alimenti e bevande in contenitori di vetro, ceramica, terracotta o comunque non mono uso al di fuori degli spazi in concessione quali plateatici ai pubblici esercizi.

È vietato vendere o somministrare per asporto alcolici o bevande in bottiglie in vetro prive di tappo o bicchieri in vetro, così favorendo il consumo sul suolo pubblico.

Oltre alla sanzione, l'accertatore dispone che il contravventore provveda a interrompere l'attività vietata e/o alla rimozione dei residui di cibi e bevande e dei contenitori.

Nel caso che i contravventori nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, della revoca dell'autorizzazione alla terza. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 47. Atti contrari al decoro in relazione all'abuso di assunzione di alcool sulla pubblica via

È vietata, dalle ore 20.00 di ogni giorno alle ore 08.00 del giorno successivo, l'assunzione di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione al di fuori dei luoghi autorizzati alla somministrazione e dei relativi plateatici; in assenza di plateatico, il divieto si ritiene operante oltre il raggio di metri cinque dal perimetro esterno del locale.

È parimenti vietato dalle ore 20.00 di ogni giorno alle ore 08.00 del giorno successivo, il trasporto volto alla consumazione in area o spazio pubblico all'uopo non predisposto, ovvero senza un giustificato motivo, di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione.

È vietata la vendita da asporto di bevande alcoliche in vetro dalle ore 21.00 di ogni giorno alle ore 6.00 del giorno successivo.

È, inoltre, vietato dal lunedì al giovedì dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo ovvero dal venerdì alla domenica dalle ore 17.00 alle ore 08.00 del giorno successivo, organizzare e partecipare a scorribande di due o più persone tra pubblico esercizio e pubblico esercizio, finalizzate al non responsabile festeggiamento, che comporti disturbo della civile convivenza.

Resta salvo quanto previsto dagli artt. 726 e 688 c.p.

Oltre alla sanzione, l'accertatore dispone che il contravventore provveda a interrompere l'attività vietata e procede al sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati per la commissione dell'illecito.

Art. 48. Ulteriori atti contrari al decoro

È vietato in tutto il territorio comunale in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico:

- entrare nelle aiuole, cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- calpestare, sedersi o sdraiarsi sulle aiuole e negli spazi erbosi dei giardini nonché nelle aree verdi interdette attraverso apposita segnaletica dei parchi;
- arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici, sui monumenti;
- arrampicarsi sui lampioni dell'illuminazione pubblica;
- depositare carrozzelle, carretti, cariole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in ogni altro luogo dove possano arrecare intralcio alla viabilità.

È vietato, ai soggetti diversi da coloro che espletano compiti di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada:

- usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale;
- utilizzare segnali luminosi o acustici analoghi, simili o anche che solamente imitano i dispositivi luminosi ed acustici previsti dall'art. 177 dello stesso Codice della Strada.

TITOLO IV – SICUREZZA PUBBLICA ED URBANA

Capo I - Tutela dell'incolumità pubblica e della fruibilità dei Centri Abitati

Art. 49. Atti contrari alla sicurezza

Salvo quanto previsto dalle leggi e dal vigente Codice della strada, è vietato tenere qualsiasi comportamento che costituisca pericolo per la propria ed altrui incolumità. In particolare è vietato:

- effettuare, fuori dai luoghi pubblici a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative pericolose, per l'incolumità delle persone e delle cose;
- sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese quando ciò costituisca intralcio o pericolo;
- immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne un uso improprio;
- in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle fontane, sulle colonne, sugli alberi, cancelli, recinzioni, paline, transenne e simili, pali della pubblica illuminazione;
- collocare o esporre anche temporaneamente in aree pubbliche o di pubblico passaggio oggetti taglienti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità senza adottare le relative cautele;
- incatenare o fissare alla segnaletica ed agli impianti stradali o di arredo urbano in genere, velocipedi, ciclomotori, motocicli, veicoli a braccia e simili laddove creino intralcio; si provvederà, in assenza del proprietario del mezzo, alla rimozione del veicolo, forzando gli eventuali sistemi di sicurezza usati. In caso di mancato recupero del veicolo, da parte dell'avente diritto, si applicheranno le norme vigenti sui veicoli abbandonati o rifiuti;
- lanciare generi alimentari, schiuma o materiali vari in grado comunque di arrecare danno ai beni del patrimonio comune o di offendere la persona, lordarne gli abiti o recare danni a beni di sua disponibilità;
- tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo parapetto di chiusura o ripari comunque idonei a impedire che vi cadano persone, animali oggetti in genere;
- sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti, senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone e comunque solo nei casi preventivamente autorizzati dagli uffici;
- usare o manomettere, quando non rientri nei poteri e funzioni delle persone che pongono in essere tale comportamento, gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso;
- recare guasti alle lampade della pubblica illuminazione o danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile;
- esporre immagini, simboli e rappresentazioni che possano essere riconducibili al regime fascista, ad altri regimi totalitari o che per i contenuti che comunicano propagandino idee volte a sostenere le discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di disabilità, di orientamento sessuale e identità di genere e di ogni altra discriminazione prevista dalla legge;
- esercitare l'attività di commercio su area pubblica in assenza del necessario titolo amministrativo o in violazione ai divieti inseriti sui regolamenti riguardanti il commercio in modo itinerante;
- assumere comportamenti che risultino contrari alla pubblica decenza e/o che rechino molestia alla cittadinanza, anche ponendo in essere condotte che impediscano la corretta fruizione e accessibilità degli spazi pubblici o aperti al pubblico, nonché dei manufatti a corredo degli stessi.

Resta salvo quanto previsto dagli artt. 726 e 688 c.p.

Chi viola i divieti previsti dall'ultimo punto dell'elenco, è soggetto, inoltre, alla sanzione amministrativa e accessoria prevista dall'artt. 9 e 10 del decreto legge n 14 del 20 febbraio 2017 coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017 n. 48.

Art. 50. Giochi sulle aree pubbliche o nelle aree attigue

Sono vietati, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico i giochi con la palla e ogni altro gioco, individuale o di gruppo, anche mediante il lancio di oggetti ed attrezzi, che possa arrecare pericolo o molestia alle persone, danni alle strade e alle proprietà pubbliche o private ovvero disturbo alla quiete pubblica.

Il divieto di cui al precedente capoverso non si applica alle aree appositamente attrezzate all'interno dei parchi e dei giardini pubblici ed in ogni altra area attrezzata dall'Amministrazione Comunale.

Oltre ad applicare la sanzione, l'accertatore provvede a trattenere i palloni, gli oggetti e gli attrezzi di gioco, custodendoli presso l'ufficio di appartenenza, fino al pagamento della relativa sanzione amministrativa, anche in misura ridotta.

Capo II – Disciplina delle attività

Art. 51. Rotture di vetri

È vietato rompere vetri sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.

Oltre alla sanzione, l'accertatore può disporre l'immediata pulizia dell'area interessata dalla rottura dei vetri da parte del contravventore fissando un tempo congruo per l'effettuazione della pulizia trascorso il quale provvederà l'Amministrazione Comunale mettendo i relativi oneri a carico del contravventore stesso.

Non è punibile colui che causa la rottura accidentale di un vetro sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, ma è comunque tenuto a raccogliere immediatamente i frammenti di vetro prodottosi per non mettere in pericolo la sicurezza di chi circola nell'area.

Art. 52. Lavori stradali

Viene integralmente richiamata la disciplina di cui al vigente regolamento per la manomissione e occupazione suolo pubblico.

I soggetti titolari delle reti dei servizi pubblici (acqua, energia elettrica, fognature, gas, telefonia e fibra ottica) e i loro concessionari e appaltatori qualora debbano intervenire sulle reti collocate sul sottosuolo per motivi di manutenzione, anche urgente, delle reti o per il loro potenziamento ovvero per effettuare allacciamenti ad unità immobiliari, per la fornitura di servizi, manomettendo la pavimentazione stradale, hanno l'obbligo di delimitare gli scavi e gli altri lavori intrapresi con apposite transenne; devono, inoltre, pres segnalare l'ostacolo con adeguata segnaletica conforme al Codice della Strada.

Chi esegue i lavori deve avere cura di non danneggiare gli impianti degli altri sottoservizi presenti nell'area; qualora ciò succedesse, deve sospendere immediatamente i lavori in essere e darne immediata notizia al personale della Polizia Locale, al Comando dei Vigili del Fuoco e al soggetto proprietario/gestore della rete danneggiata.

Qualora, per la durata e la tipologia dei lavori, si rendesse necessaria la temporanea sospensione degli stessi e la copertura degli scavi, chi ha eseguito i lavori deve procedere mediante il posizionamento di idonea copertura rapportata alla tipologia degli utilizzatori dell'area pubblica o aperta al pubblico interessata:

- qualora si tratti di una strada aperta al traffico veicolare lo scavo deve essere coperto con una lastra d'acciaio di spessore idoneo a sostenere il peso di un veicolo pesante in transito, e deve essere installata adeguata segnaletica, non solo di cantiere ma anche di preavviso, collocata a idonea distanza dagli scavi coperti;
- qualora si tratti di un'area aperta al solo traffico pedonale lo scavo può essere coperto mediante tavolati di idoneo spessore, con il piano di calpestio raccordato alla pavimentazione e privo di ostacoli.

Qualora la tipologia dei lavori rendesse necessario il mantenimento di scavi, depositi di materiali, palchi, cavalletti e steccati sulla strada, chi ha eseguito i lavori deve provvedere alla collocazione a sufficiente distanza, oltre che dell'idonea segnaletica, anche di fanali luminosi in modo che gli ostacoli siano visibili durante la notte o in condizioni di scarsa visibilità; si deve inoltre impegnare a mantenerli costantemente

efficienti.

Le stesse regole di cui ai capoversi precedenti si applicano ai lavori per la manutenzione degli scarichi e delle caditoie, per la realizzazione di fosse settiche e similari.

Qualora i lavori di cui ai capoversi precedenti richiedano la chiusura di strade, chi esegue i lavori deve provvedere alla collocazione di adeguata segnaletica per indicare i percorsi alternativi; in caso di chiusure di strade l'onere necessario a garantire la sicurezza delle deviazioni è a carico della ditta esecutrice, mediante movieri e ogni altra modalità o presidio a norma di legge.

Resta ferma l'applicazione di eventuali sanzioni ai sensi del CdS.

Art. 53. Cautele obbligatorie in occasione di lavori

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori e i decoratori, nonché gli operai in genere, quando lavorano in un'area pubblica o aperta al pubblico o nelle loro immediate adiacenze, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori o liquidi possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di offesa, danno o molestia al pubblico.

È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante

Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà. I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere.

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri od altri oggetti prospicienti un'area pubblica o aperta al pubblico, ed ogni altro manufatto, quando sono dipinti o verniciati di fresco, devono essere adeguatamente segnalati o riparati.

I responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose

Art. 54. Apertura di botole e chiusini

Viene integralmente richiamata la disciplina di cui al vigente regolamento per la manomissione e occupazione suolo pubblico.

È vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Chiunque, provvisto dell'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sollevi od apra caditoie, chiusini, botole o pozzetti, deve adottare le adeguate cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone, posizionare la necessaria segnaletica conforme al Codice della Strada nonché eventuali fanali luminosi a sufficiente distanza, in modo che le insidie siano visibili, durante la notte o in caso di scarsa visibilità; è inoltre tenuto a mantenerli costantemente efficienti.

Nel caso di violazione delle norme di cui ai precedenti capoversi, l'accertatore ordina a chi esegue i lavori di provvedere al ripristino dei luoghi ovvero al posizionamento dell'idonea segnaletica.

Art. 55. Protezione di pozzi, cisterne e di ogni altro scavo

A cura dei proprietari e di coloro i quali li gestiscono, i pozzi e le cisterne devono essere provviste di bocche e di sponde munite di idoneo parapetto, chiusura o di ogni altro riparo atto ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse, ovunque collocati, devono essere adeguatamente segnalati e delimitati con apposite barriere atte ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Nel caso di violazione delle norme di cui ai precedenti capoversi, l'accertatore ordina al proprietario, al gestore ovvero a chi esegue i lavori di provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza ovvero al posizionamento dell'ideale segnaletica.

Art. 56. Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento

Viene integralmente richiamata la disciplina di cui al vigente regolamento per la manomissione e occupazione suolo pubblico.

L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.

Gli impianti di cui al capoverso precedente, anche se realizzati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sulle aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero sulle altrui proprietà.

I bracci delle gru nei momenti di inattività debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento e senza alcun carico agganciato che durante il movimento del braccio possa insistere verticalmente su aree pubbliche o private confinanti.

Nel caso di violazione delle norme di cui ai precedenti capoversi, l'accertatore ordina a chi esegue i lavori di provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza nonché al posizionamento dell'ideale segnaletica di pericolo.

Art. 57. Carichi sospesi

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono rilasciate dall'Amministrazione Comunale nei casi di assoluta necessità in relazione ai lavori da eseguire e al luogo dove sono eseguiti.

Nell'autorizzare la movimentazione di carichi sospesi, l'Amministrazione Comunale può prescrivere l'adozione di particolari cautele, la realizzazione di ponteggi protettivi per il transito di persone e veicoli, ovvero limitazioni orarie.

Oltre a comminare la sanzione, l'agente accertatore dispone la sospensione delle movimentazioni sprovviste di autorizzazione ovvero che non rispettino le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale.

Art. 58. Recinzioni

Le recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati.

Oltre a comminare la sanzione l'agente accertatore dispone l'immediata rimozione delle recinzioni difformi alle prescrizioni di cui al precedente capoverso, stabilendo un congruo tempo per l'esecuzione dei lavori da parte del contravventore; in caso di ulteriore inadempienza provvede l'Amministrazione Comunale a spese dello stesso.

Art. 59. Rovino di parti od accessori di fabbricati

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 677 del codice penale, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni. Particolare diligenza deve essere rivolta, anche mediante ispezioni periodiche, alla buona conservazione dei camini, dei fumaio, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie o degli intonaci.

Qualora si verificassero improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso al personale di Polizia Locale, richiedendo contestualmente autorizzazione per la messa in pristino dei luoghi.

Oltre a comminare la sanzione, l'agente accertatore intimerà al trasgressore l'adozione di immediate misure volte a preservare la pubblica incolumità.

Art. 60. Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero su aree private di uso comune.

Art. 61. Installazione di cavi elettrici

I cavi per l'adduzione dell'energia elettrica, in via precaria o provvisoria nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, possono essere installati previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

I cavi installati a terra devono essere protetti da appositi cavidotti protetti filo.

I cavi aerei devono essere collocati ad almeno cm. 300 dal suolo nelle aree pedonali e ad almeno cm. 500 dal suolo nelle aree aperte alla circolazione veicolare.

Le installazioni di cui ai commi precedenti debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose.

Oltre a comminare la sanzione, l'accertatore dispone l'immediata rimozione dei cavi installati in modo difforme dalle autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale o non rispettosi delle prescrizioni previste dal presente articolo.

Art. 62. Getto di cose

È proibito gettare da ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione o disperdere polvere che possa arrecare molestia o altro, senza l'adozione di idonee cautele.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 63. Trasporto di oggetti ingombranti, pesanti o pericolosi

In tutto il territorio comunale il trasporto manuale di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere effettuato con tutte le idonee cautele e secondo le migliori tecniche conosciute.

Fatte salve le disposizioni previste dal Codice della Strada, è vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli e altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo alle persone.

Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.

È vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchioni e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.

Gli oggetti rigidi come tubi, aste, scale qualora superino la lunghezza di cm. 300 devono essere trasportati orizzontalmente e venir sorretti da almeno due persone.

Oltre a comminare la sanzione, l'accertatore ordina al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti pericolosi e la rimozione a proprio carico degli effetti derivanti dai suddetti comportamenti pericolosi, provvedendo all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 64. Ordini di riparazione

Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina su suolo pubblico o suolo privato ad uso pubblico creando pericolo per la pubblica incolumità, con ordinanza ordinaria verranno impartite al proprietario le

disposizioni opportune affinché siano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il Responsabile di Servizio provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

Art. 65. Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad un'adeguata segnalazione, del guasto o della rottura, alla cittadinanza utente.

Capo III – Prevenzione incendi ed esplosioni.

Art. 66. Accensione di fuochi, di artifici pirotecnici, polveri e liquidi infiammabili

Su tutto il territorio comunale è vietato accendere ed alimentare fuochi bruciando sterpi, rifiuti di giardinaggio ed ogni altro materiale.

Il divieto di cui al precedente capoverso non si applica all'accensione dei fuochi per la realizzazione di barbecue sempre che il fumo prodotto durante la cottura non provochi danno o molestie al vicinato, nel rispetto dei disposti del Codice Civile e della vigente normativa.

È comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall' art.59 c. 2 R.D. 773/31 (Testo Unico delle leggi di P.S.) ivi comprese le strade. È inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

Il divieto di cui al precedente capoverso non si applica all'accensione dei fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.

Nei centri abitati di tutto il territorio comunale è, parimenti, vietato accendere artifici pirotecnici esplodenti di qualsiasi natura. Per le violazioni di cui al presente capoverso l'accertatore provvede al sequestro finalizzato alla confisca degli artifici pirotecnici detenuti dal contravventore e non ancora esplosi, che saranno smaltiti secondo le modalità di legge.

Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dall'Autorità competente, accendere polveri o liquidi infiammabili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

È assolutamente vietato:

- l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;
- fornire di alcool, petroli e benzine: lampade, fornelli, motori e simili, mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere.

Oltre a comminare la sanzione, l'accertatore dispone l'immediato spegnimento dei fuochi accesi in modo conforme alle norme del presente articolo e/o la cessazione dello sparo di artifici pirotecnici vietati.

Art. 67. Detenzione e deposito di materie infiammabili

È vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide e gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio e comunque fatto salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli incendi.

È vietato costruire in luoghi privati ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

L'Autorità Comunale, con propria apposita ordinanza, per ragioni di pubblica sicurezza, può vietare o stabilire limitazioni alla detenzione di materie liquide, solide e gassose facilmente infiammabili anche in luoghi privati.

Oltre a comminare la sanzione, l'accertatore provvede, con l'eventuale ausilio di personale del Corpo dei Vigili del Fuoco, al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali infiammabili detenuti dal contravventore, in violazione delle norme del presente articolo.

Art. 68. Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

Art. 69. Altri divieti per la prevenzione di incendi e esplosioni

Salvo quanto espressamente previsto dalla normativa in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per la vendita senza le prescritte autorizzazioni.

Tali autorizzazioni sono altresì necessarie per i depositi di gas, di petrolio e liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di legge.

È vietato, allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, usare, manipolare o travasare, a contatto del pubblico, prodotti esplosivi, gas e altre sostanze infiammabili al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati.

È, inoltre, vietato, allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, far uso di fiamme o accendere fuochi in luogo pubblico o privato senza giustificato motivo e senza le dovute cautele in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, nei parchi e giardini e loro vicinanze.

È, altresì, vietato, allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti e loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone.

È, infine, vietato, allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio.

Oltre a comminare la sanzione, l'accertatore ordina al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti pericolosi e la rimozione a proprio carico degli effetti derivanti dai suddetti comportamenti pericolosi.

Capo IV – Atti che aggrediscono la sicurezza urbana: atti generali

Art. 70. Limitazioni agli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande siti all'interno di particolari aree

Nelle aree del territorio comunale in cui si manifestino particolari situazioni di allarme sociale derivanti da fenomeni di degrado consistenti soprattutto in assembramenti di numerosi avventori che, stazionanti all'esterno di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, consumino sulla pubblica via bevande in misura e forma tali da compromettere la qualità della vita ed il riposo delle persone residenti nonché le comuni regole di vita civile, potranno essere imposte limitazioni agli orari di apertura e chiusura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande ubicati all'interno di dette aree.

Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite con ordinanza del Sindaco che individua esattamente la delimitazione dei siti e i contenuti puntuali delle limitazioni; le limitazioni hanno la durata

massima di un anno, prorogabili al massimo per un altro anno.

Oltre a comminare la sanzione, l'accertatore ordina al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti vietati.

Nel caso che i contravventori siano titolari o gestiscano attività commerciali con somministrazione non assistita di cibi e bevande, artigiani del settore alimentare ovvero pubblici esercizi e che, nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, di revoca dell'autorizzazione all'esercizio alla terza. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 71. Divieto di stazionamento in aree pubbliche

È vietato stazionare, singolarmente o in gruppi, davanti agli edifici pubblici comunali, in particolare nei pressi degli spazi adiacenti alle seguenti strutture:

- Municipio;
- Studi medici;
- Sala polifunzionale;
- Asilo nido;
- Scuola per l'infanzia;
- Scuola primaria;
- Scuola secondaria di Primo Grado;
- Ufficio Postale;
- Biblioteca;
- Piazza Aldo Marenzi;
- Piazzale fronte cimitero e aree limitrofe lungo la recinzione dello stesso;
- Piazzale via Borgo Oleario fronte Campo Sportivo e relativo tratto viabilistico;
- Piazzale/sagrato della Chiesa;
- Parco Giochi di via Manzoni;
- Ogni altro spazio pubblico e/o afferente alla viabilità in prossimità degli edifici sopra elencati;

ingombrando spazi pubblici, piazze, aiuole, panchine ecc. tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 06.00, in particolar modo per effettuare schiamazzi, abusare di alcool o sostanze, bivaccare, consumare in generale cibi e bevande, ascoltare musica, radio, visionare video, ballare, o compiere atti contrari al decoro ad al rispetto della cosa pubblica.

Oltre ad applicare la sanzione, in caso di danni cagionati al patrimonio, i responsabili sono chiamati alla messa in pristino a proprie spese dei danni causati.

Qualora gli atti siano compiuti da minori, sono responsabili in solido i genitori o chi ne fa le veci.

Il presente articolo non introduce alcun divieto generale di socializzazione, aggregazione o transito sul territorio comunale. La libertà di vivere il paese, uscire, passeggiare e stare insieme rimane intatta per l'intera cittadinanza. Chi rispetta i beni comuni non vedrà ridotta alcuna facoltà personale, risultando al contrario tutelato nel proprio diritto a fruire di un ambiente urbano sicuro e decoroso.

Gli agenti accertatori dovranno conformare la propria attività di vigilanza applicando le sanzioni esclusivamente nei siti sopra elencati e limitatamente alle condotte che integrino un palese utilizzo improprio o degradante dei beni pubblici.

A titolo esemplificativo e chiarificatore, l'attività sanzionatoria deve colpire l'uso degli spazi pubblici difforme dalla loro naturale funzione architettonica o urbanistica, con particolare riferimento allo stazionamento notturno prolungato (dalle 22:00 alle 06:00) finalizzato a condotte disturbanti o lesive:

- I davanzali delle finestre, gli ingressi degli uffici e le recinzioni non devono essere utilizzati come sedute o aree di bivacco o tavolini da pic-nic con spargimento di rifiuti.
- I muri perimetrali non devono essere adoperati come posacenere o superfici bersaglio di danneggiamento.
- I vetri degli edifici e i parcheggi non devono essere usati in modo improprio o pericoloso (es. bersagli o piste da gioco improvvisate).

Sono espressamente salvi gli spazi immediatamente antistanti agli esercizi pubblici di somministrazione, nonché gli eventi preventivamente autorizzati o patrocinati dall'Amministrazione.

L'Ente potrà dotarsi di dispositivi di videosorveglianza fissa o mobile (fototrappole), gestiti da personale di PG ovvero da personale appositamente delegato, secondo quanto riportato nello specifico regolamento, a quale si rimanda integralmente.

Art. 72. Divieto di campeggio e di accampamento

È vietata, in tutto il territorio comunale, la sosta o il soggiorno occasionale, in forma singola o collettiva, con attrezzature da campeggio, tende, caravan, autocaravan o carri abitazione nonché costituire accampamenti.

L'Autorità Comunale può altresì vietare, per ragioni d'igiene e di sicurezza urbana, il deposito e/o l'impianto di tende, caravan, autocaravan o carri abitazione nonché la costituzione di accampamenti anche in aree private.

Dalla violazione del presente articolo consegue, altresì, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione, dell'immediato ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

Capo V – Atti che aggrediscono la sicurezza urbana: stupefacenti

Art. 73. Acquisto, ricevimento e consumo in luogo pubblico o aperto al pubblico di sostanze stupefacenti

Fatte salve le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è vietato, in ogni area pubblica o aperta al pubblico, acquistare, ricevere, consumare ed esibire per qualsiasi finalità sostanze stupefacenti.

L'agente accertatore applica al trasgressore la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose utilizzate o utilizzabili per l'assunzione di sostanze stupefacenti, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge 24 novembre 1981, n.689.

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative relative al presente articolo sono destinati a finanziare politiche di prevenzione delle dipendenze ed al contrasto della vendita di sostanze stupefacenti.

Art. 74. Abbandono di cose utilizzate o utilizzabili per l'assunzione di sostanze stupefacenti

Fatte salve le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è vietato, in ogni area pubblica o aperta al pubblico abbandonare cose utilizzate o utilizzabili per l'assunzione di sostanze stupefacenti.

L'agente accertatore applica al trasgressore la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose abbandonate utilizzate o utilizzabili per l'assunzione di sostanze stupefacenti, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 75. Obblighi dei proprietari alla messa in sicurezza anti intrusione di aree ed edifici

I proprietari di aree ed edifici che presentino profili di rischio per la sicurezza urbana costituendo luogo di ritrovo e/o temporanea dimora di spacciatori e assuntori di sostanze stupefacenti, soggetti senza fissa dimora, soggetti dediti all'ubriachezza abituale, ecc., hanno l'obbligo a provvedere alla messa in sicurezza sotto il profilo dell'anti-intrusione di tali aree ed edifici.

Qualora l'Amministrazione Comunale ravvisi situazioni di cui al precedente capoverso può invitare formalmente per iscritto a provvedere alla messa in sicurezza; il proprietario deve ottemperarvi nel più

breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni prorogabili, a domanda, di altri 15 giorni.

Art. 76. Obblighi dei proprietari alla messa in sicurezza igienico sanitaria di aree ed edifici

I proprietari di aree ed edifici che presentino profili di rischio igienico sanitario hanno l'obbligo, qualora invitati formalmente per iscritto dall'Autorità Comunale, a provvedere alla messa in sicurezza sotto il profilo indicato e devono ottemperarvi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni prorogabili a domanda di altri 15 giorni.

Nel caso di inadempienza, il Sindaco provvede con propria ordinanza, quale rappresentante della comunità, fissando un ulteriore termine a provvedere e stabilendo, nel caso di ulteriore inadempienza, l'esecuzione coattiva dei lavori di messa in sicurezza con spese a carico del proprietario.

Capo VI – Atti che aggrediscono la sicurezza urbana: prostituzione di strada

Art. 77. Prostituzione di strada

In tutto il territorio comunale è vietato assumere atteggiamenti, modalità, comportamenti che manifestano inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio.

È vietato, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, contattare soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che, per l'atteggiamento, per l'abbigliamento o per altre modalità comportamentali, manifestino comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali, nonché concordare prestazioni con gli stessi sulla pubblica via.

Fatte salve le norme statali, regionali e quanto previsto dall'art. 16 della Costituzione sul diritto alla circolazione delle persone, è vietato lo stazionamento o l'occupazione degli spazi a chiunque ponga in essere azioni quali l'attività di meretricio su strada con condotte in grado di provocare nelle persone l'inibizione alla libera circolazione e impediscano l'accessibilità e la fruizione di tali aree.

Art. 78. Prostituzione di strada esercitata mediante utilizzo di camper, roulotte o veicoli

È vietato esercitare il meretricio mediante l'utilizzo di camper, roulotte o veicoli.

L'agente accertatore applica al trasgressore la sanzione amministrativa accessoria della confisca del mezzo utilizzato per il compimento dell'illecito, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge 24 novembre 1981, n.689.

Capo VII – Altre misure di sicurezza urbana

Art. 79. Contrassegni del'Ente

È vietato usare lo stemma dei Comuni facenti parte dell'Unione, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale e previo accordo con la stessa.

Art. 80. Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni

Nei giardini e parchi pubblici, su terreni agricoli e boschivi è fatto divieto di:

- percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;

- camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente vietato;
- cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, fiori, alberi, arbusti e siepi;
- rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
- utilizzare in qualsiasi modo o per qualsivoglia ragione attrezzature e impianti destinati al gioco dei bambini quando si sia superato il limite d'età stabilito per l'uso degli stessi reso edotto da appositi cartelli agli ingressi dei parchi;
- molestare la fauna esistente in parchi o aree verdi;
- trattenersi o introdursi nei giardini pubblici dopo l'orario di chiusura;
- guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
- introdurre qualsiasi veicolo, ciclomotori e motocicli, anche se spinti a mano;
- il transito motorizzato ad eccezione dei mezzi autorizzati per la conduzione degli impianti pubblici, delle forze di polizia, dei mezzi di soccorso;
- limitatamente ai Centri Sportivi, è vietato introdurre ciclomotori, motocicli e veicoli in genere, fatto salvo casi espressamente autorizzati;
- svolgere manifestazioni e spettacoli non autorizzati.

Art. 81. Sosta all'interno dei parchi pubblici oltre l'orario di chiusura dei cancelli

È vietato, in tutto il territorio comunale, sostare nell'orario di chiusura all'interno dei parchi e dei giardini pubblici recintati con ringhiere, reti o analoghe infrastrutture di perimetrazione integrale.

Gli orari di chiusura dei parchi e dei giardini pubblici sono stabiliti dall'Autorità Comunale e possono essere differenziati sia in base alle stagioni, sia in relazione alle eventuali problematiche di sicurezza urbana.

Art. 82. Sovraffollamento delle unità abitative

Viene integralmente richiamato il vigente regolamento per il rilascio dell'attestazione di idoneità alloggiativa, per l'istruttoria delle dichiarazioni di ospitalità e delle cessioni di fabbricato e per la verifica dei requisiti igienico-sanitari in sede di iscrizione anagrafica.

È vietato, in tutto il territorio comunale, sovraffollare le unità immobiliari ad uso abitativo.

È vietato, altresì, sovraffollare le unità immobiliari ad uso abitativo anche temporaneamente, dando ospitalità a soggetti estranei al nucleo familiare, anche di fatto, o all'unione civile.

Non costituisce sovraffollamento la presenza, in aggiunta al nucleo familiare, anche di fatto, o all'unione civile, di un familiare entro il secondo grado parentela purché anagraficamente residente/domiciliato ovvero l'unità aggiuntiva di personale qualificato all'assistenza infermieristica al servizio dei residenti nell'immobile anche se organizzato e funzionale ad un regime assistenziale di tipo condominiale.

Art. 83. Ingresso abusivo in strutture comunali

Fatto salvo il disposto di cui all'art. 637 c.p. è rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, piscine, campi sportivi, ecc. e/o introdursi all'interno degli edifici afferenti al patrimonio comunale.

TITOLO V - QUIETE PUBBLICA

Capo I – Principi generali

Art. 84. Disturbo della quiete e del riposo

Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale , per “disturbo” deve intendersi il fenomeno, eziologicamente correlato alla immissione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, tale da provocare turbamento al riposo e alle attività umane – cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute – nonché turbamento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2, 1° comma, L. 26 ottobre 1995, n° 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”).

È vietato l’uso di amplificatori sonori collocati all’esterno degli edifici ovvero collocati all’interno di fabbricati in cui le porte, le finestre o le vetrine siano prive di serramenti e/o i serramenti siano spalancati e gli amplificatori orientati verso l’esterno.

Il divieto di cui al comma precedente si applica anche agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande il cui titolo abilitativo preveda anche l’intrattenimento. Il divieto non si applica in occasione di pubbliche manifestazioni autorizzate dall’Autorità Comunale.

La Giunta Comunale con proprio provvedimento, in occasione di particolari eventi o manifestazioni di pubblico interesse può autorizzare, in alcune parti del territorio comunale, deroghe agli orari di cui al primo capoverso nonché consentire alla deroga ai limiti delle immissioni acustiche di cui all’articolo 6, comma primo, lettera h), della legge n. 447/1995.

Art. 85. Norme ed orari per le attività rumorose

Chi esercita un’arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all’osservanza delle norme in materia deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia al vicinato, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente ricevute.

È fatto obbligo per chiunque di rispettare i valori limite di emissioni ed immissioni acustiche previste dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale.

Art. 86. Rumori fastidiosi

Nelle piazze e nelle vie, sia di giorno sia di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l’uso d’apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume, nonché l’impiego di strumenti musicali anche improvvisati.

L’Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.

È vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti e simili che arrechino disturbo o molestie.

È vietato ai conducenti di veicoli provare sulle strade pubbliche il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rumori, scoppi e rumori eccessivi ed inutili.

È vietato l’impiego dei dispositivi denominati “cannoncini spaventapasseri”, per l’allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla perimetrazione dei centri abitati e ai 200 metri dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione.

Capo II – Disciplina delle attività

Art. 87. Rumori all'interno degli edifici civili

Nelle case è vietato produrre rumori molesti, utilizzare elettrodomestici, montacarichi o altri manufatti di diversa natura qualora producano vibrazioni sensibili e rumori anomali percepibili all'interno dell'unità immobiliari limitrofe a quelle in cui sono installate dette apparecchiature ovvero spostare suppellettili, mobili e arredi dalle ore 22:00 alle ore 7:00, salvo diversamente previsto dei regolamenti condominiali.

I lavori edilizi nelle civili abitazioni o l'installazione d'impianti, in conformità con il T.U. sull'edilizia, sono consentiti dalle ore 07:00 alle ore 20:00, salvo diversamente previsto dei regolamenti condominiali.

Nell'esercizio d'attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura delle serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc.

È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 88. Lavori rumorosi

È vietato far uso di macchine operatrici e di altre attrezzature azionate da motore a scoppio sprovviste di un efficiente dispositivo silenziatore.

In caso di comprovata necessità e di pubblico interesse, l'Autorità Comunale può autorizzare l'uso delle macchine operatrici e delle altre apparecchiature.

Le limitazioni non si applicano nelle zone che secondo il vigente strumento urbanistico sono destinate ad attività industriali e/o artigianali.

Oltre a comminare la sanzione, l'accertatore dispone l'immediata sospensione dell'utilizzo delle attrezzature che contravvengono ai divieti.

Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc.

Art. 89. Lavori di giardinaggio

È vietato far uso di macchine taglia erba, di trattorini e di ogni altra attrezzatura azionata da motore elettrico o termico dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo e dalle 13.00 alle 15.00.

Oltre a comminare la sanzione, l'accertatore dispone l'immediata sospensione dei lavori svolti fuori dagli orari previsti.

Art. 90. Pubblici esercizi, sale da ballo, luoghi di ritrovo

I titolari d'autorizzazione per pubblici esercizi, esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, circoli privati, spettacoli e trattenimenti pubblici, ai fini di un'ottimale collaborazione con l'Amministrazione Comunale per la tutela della quiete pubblica ed il riposo delle persone nelle ore notturne (dalle ore 23.59 alle ore 7.00), sono tenuti ad invitare la clientela a non stazionare nelle adiacenze del locale e pertanto potranno somministrare alimenti e bevande solo se consumati all'interno dei locali o negli spazi di pertinenza.

Le sale da ballo, i cinema, i locali pubblici o privati, i ritrovi e simili devono essere attivati in modo tale che i suoni di qualsiasi natura non possano essere percepiti come molesti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità Comunale, previa documentazione che attesti il rispetto dei valori limite di emissioni e di immissioni previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica, la quale può concedere la loro apertura solo quando non rechi disturbo al vicinato,

subordinandola a determinati limiti e condizioni.

È fatto divieto detenere all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, videogames e similari.

Nel caso che i contravventori siano titolari o gestiscano attività commerciali con somministrazione non assistita di cibi e bevande, artigiani del settore alimentare ovvero pubblici esercizi e che, nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, di revoca dell'autorizzazione all'esercizio alla terza. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 91. Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore

Dalle ore 20.00 alle ore 7.00 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate contenute in casse, bidoni e bottiglie, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 92. Uso dei dispositivi antifurto

Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 10 minuti complessivi.

Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto negli edifici di cui al precedente capoverso è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme oppure a comunicare preventivamente gli stessi estremi alla Polizia Locale. L'applicazione della targhetta o, in alternativa, la comunicazione di cui si è detto, devono essere effettuate entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art.155 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

TITOLO VI - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Capo I – Custodia e circolazione degli animali

Art. 93. Circolazione di animali

Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dal Regolamento Comunale per la tutela degli Animali, non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi d'animali, anche se ammaestrati, senza preventiva comunicazione ed esplicita autorizzazione da parte dell'Ufficio di Polizia Locale.

Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati o non domestici, non potranno essere introdotti nel territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni con le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone.

È vietata l'equitazione nel centro abitato e sulle strade di primaria viabilità.

È vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie d'animali sulle aree pubbliche.

I detentori d'animali devono evitare che questi rechino disturbo e danno alle persone ed alle cose.

Art. 94. Custodia dei cani e degli animali

Chiunque detiene o possiede a qualsiasi titolo un animale è responsabile della sua custodia e dovrà vigilare, in ogni circostanza, su di esso.

È fatto assoluto divieto di abbandonare cani sul territorio comunale.

È vietato lasciare incustoditi i cani in luoghi od aree pubbliche o private aperte al pubblico.

I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli in luogo pubblico e quando gli stessi si trovino ove vi sia adunanza di persone con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani morsicatori – intendendosi, a tal fine, gli animali specificatamente individuati e segnalati dal competente Servizio Veterinario dell'A.S.L. – idonea museruola. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.

All'interno delle proprietà, i cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in modo che non possano recare danno alle persone.

I cani non possono essere detenuti in spazi angusti, tali da impedire lo svolgimento in linea retta di alcuni movimenti di deambulazione tipici, nonché di detenerli in condizioni di scarsa o eccessiva insolazione, scarsa o eccessiva temperatura, eccessivo rumore, nonché privi dell'acqua o del cibo necessari per un buon stato di nutrizione e di benessere fisico.

Gli animali devono essere tenuti in buone condizioni igienico-sanitarie ed i proprietari o detentori nonché gli incaricati della loro custodia devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare molestie, comprese la caduta d'escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi d'uso comune o sul suolo pubblico.

Il proprietario di animali dovrà rispettare i cartelli "E' vietato introdurre animali" o simili ovunque siano apposti (strade, negozi, locali pubblici, giardini, ecc.). Il divieto non si applica ai non vedenti accompagnati da cani guida e i cani di cui all'art.41 comma 2 lettera c).

I proprietari o possessori di animali devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

È vietato a chiunque:

- effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
- tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche o di uso pubblico;
- lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

Art. 95. Colombi e Piccioni

Ai fini della tutela del decoro e dell'igiene urbana, il Sindaco, nella sua qualità d'autorità sanitaria può disporre l'adozione, da parte dei privati su proprie proprietà, di idonei provvedimenti atti ad allontanare o limitare la popolazione dei piccioni o colombi in ambito urbano (es. installazione dissuasori, chiusura anfratti, ecc.).

Nel territorio comunale è vietato somministrare o abbandonare cibo per i piccioni o colombi.

Inoltre i proprietari di immobili devono provvedere alla chiusura di accessi a parti dell'edificio, in particolare abbaini e soffitte, utilizzati dai volatili per la nidificazione.

Art. 96. Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

I cani non possono circolare liberamente fuori dall'abitazione del proprietario o detentore se non accompagnati al guinzaglio che non deve avere misura superiore a mt. 1,50, fatte salve le eventuali "aree cani" individuate dall'Ente.

Il proprietario o il detentore deve sempre affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e deve assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Art. 97. Imbrattamento causato da animali

I proprietari d'animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul luogo pubblico o aperto al pubblico.

È fatto obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico, di tenere idonei strumenti per il pronto recupero dei loro escrementi e di usarli all'occorrenza.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla immediata pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

Art. 98. Divieti

È vietato domare, tosare, ferrare, foraggiare e lavare animali o gabbie di custodia sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Il pascolo su terreni di proprietà altrui, senza consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno. A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

È vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 99. Norme di rinvio

Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari

dell'A.S.L.

Per la prevenzione del randagismo si applicano le norme di legge previste in materia.

Per il rispetto dei diritti degli animali ed ogni comportamento in ordine al maltrattamento degli stessi si rimanda alla vigente normativa in materia.

Art. 100. Circolazione e trasporto di animali pericolosi

In tutto il territorio comunale è vietata la circolazione e il trasporto di animali pericolosi per qualsivoglia ragione se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.

TITOLO VII - AMBIENTE

Capo I – Acque

Art. 101. Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati

In determinati periodi dell'anno, con apposita ordinanza, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati per annaffiare orti e giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.

Capo II – Insetti

Art. 102. Depositi esterni (protezione dagli insetti nocivi e molesti)

È vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità, salvo che non si adottino idonee coperture che devono essere impiegate nei momenti in cui non sono in atto precipitazioni meteoriche.

Art. 103. Trattamenti antiparassitari

Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazione o posto di lavoro, l'impiego di fitofarmaci e biopesticidi negli orti e nei giardini per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo terzo capoverso.

L'acquirente dei fitofarmaci e dei biopesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.

Ogni qual volta siano impiegati i prodotti di cui al primo capoverso e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica.

È comunque fatto sempre obbligo di:

- a) tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;
- b) effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse porte e finestre senza particolari disagi, evitando anche sempre le ore di traffico intenso;
- c) non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose e di tempo perturbato;
- d) non eseguire trattamenti su orti o in loro vicinanza, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;
- e) impedire l'accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali domestici, sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di almeno 24 ore;
- f) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite a gioco di bambini;
- g) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili;
- h) segnalare preventivamente con cartelli che rappresentino, in modo chiaro e visibile, l'attualità dei trattamenti;
- i) provvedere alla rimozione dei veicoli in sosta nei pressi dell'area interessata al trattamento.
- j) nel caso in cui il trattamento stesso possa coinvolgere tratti o porzioni di strada pubblica o di uso pubblico, deve essere richiesto all'Ufficio di Polizia Locale, con almeno cinque giorni di anticipo, l'apposito provvedimento istitutivo del divieto temporaneo di sosta;
- k) avvisare, con almeno 24 ore di anticipo, i vicini, informandoli dei rischi conseguenti all'uso dei

fitofarmaci impiegati ed invitandoli ad adottare anch'essi le precauzioni di cui è detto nel presente articolo;

- l) accertarsi che i vicini abbiano effettivamente ed adeguatamente adottato le prescrizioni predette: in caso contrario è assolutamente vietato procedere al trattamento;
- m) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;
- n) evitare assolutamente miscele estemporanee di antiparassitari;
- o) utilizzare in tutte le fasi della manipolazione del fitofarmaco (dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ecc.) idonei mezzi di protezione personale (maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile) atti a prevenire il rischio di intossicazione dell'operatore;
- p) verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato e non invada abitazioni, strade, corsi d'acqua e colture confinanti;
- q) evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti; in particolare l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente alla strada verso l'interno dell'appezzamento interessato;
- r) non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura per non danneggiare le api e gli insetti pronubi in generale, in ossequio al divieto previsto dalla vigente legislazione regionale a salvaguardia degli insetti impollinatori.

Tutte le aziende agricole, anche se ricomprese entro il perimetro del centro abitato sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, ferme restando le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.

Le aziende agricole i cui appezzamenti da sottoporre a trattamento siano limitrofi a fabbricati civili, devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di cui al precedente quarto capoverso, lett. b), d), h), i), j), k), l), m), o), p), q).

TITOLO VIII – POLIZIA ANNONARIA

Capo I – Commercio su aree pubbliche

Art. 104. Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui al Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere vigente in materia.

L'attività di vendita in forma itinerante può essere esercitata con mezzi mobili o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o sia esposta su banchi e con sosta limitata al tempo necessario per effettuare le operazioni di vendita.

Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo, si dispone quanto segue:

- È vietato esercitare il commercio in forma itinerante lungo le Strade Provinciali, Statali o Comunali di viabilità extraurbana. Tale divieto vale altresì per tutti luoghi del territorio comunale dove vige il divieto di sosta o di fermata, nei parcheggi riservati ai portatori di handicap, in prossimità o in corrispondenza di incroci e curve, oltre che lungo le vie di viabilità principale urbana ed in tutti quei casi in cui la sosta per effettuare operazioni di vendita crei problemi di circolazione stradale.
- È vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
- Per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di luoghi di cura, case di riposo per anziani, luoghi di culto, cimiteri, salvo espressa autorizzazione;
- Salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
- L'attività di vendita è altresì vietata a meno di 500 metri dal perimetro dell'area dei mercati settimanali e dalle aree delle fiere e sagre, quando gli stessi sono in esercizio.
- Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento sul CUP, è vietata l'attività di "imbonitore" mediante megafoni, microfoni con altoparlanti o qualsiasi altro strumento atto a creare disturbo.

L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.

L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale o in copia conforme.

L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri ed al termine delle operazioni di vendita è tenuto a raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti e depositarli nei luoghi prescritti.

L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci e ogni altra disposizione di legge.

La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.

Oltre a comminare la sanzione amministrativa, l'agente accertatore applica le sanzioni accessorie di cui alla LR 6/2010, e, se in assenza di autorizzazioni, intima la sospensione dell'attività fino all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

Art. 105. Regime delle aree di commercio su aree pubbliche

I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche possono essere autorizzati con provvedimento dell'Ufficio Polizia Locale, anche temporaneamente o stagionalmente, a svolgere l'attività in aree appositamente individuate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

L'attività di vendita è consentita per un totale massimo complessivo di 13 ore giornaliere tutti i giorni della settimana e l'area occupata non dovrà superare i 40 metri quadrati.

È vietato l'ancoraggio al suolo tramite picchetti delle strutture di vendita.

A richiesta, l'atto autorizzatorio dovrà essere esibito agli organi di vigilanza, in originale o copia conforme.

Art. 106. Occupazioni per esposizione di merci

Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce, deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare il relativo canone.

Art. 107. Pubblicità dei prezzi

Sono fatte salve le norme vigenti in materia, nazionali e regionali.

I soggetti che vendono merci rientranti nella sfera della propria attività, compresi artigiani, industriali e produttori agricoli, su tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale o su aree pubbliche, o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

In caso di vendite straordinarie da parte di esercizi in sede fissa, queste disposizioni sono integrate dall'art. 117 della L.R. 6/2010 che stabilisce l'obbligo di indicare il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto espresso in percentuale mentre è una mera facoltà del venditore indicare anche il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso.

Oltre a comminare la sanzione amministrativa, l'agente accertatore applica le sanzioni accessorie di cui al D.Lgs. 114/1998 e D. Lgs. 206/2005, e intima la regolarizzazione dell'attività.

Capo II – Attività di strada

Art. 108. Mestieri girovaghi e artisti di strada

Non può essere esercitato il mestiere ambulante di disegnatore o scrittore, di cenciaiolo, di saltimbanco, cantante, suonatore, lustrascarpe, arrotino, parcheggiatore e mestieri analoghi, nonché ogni forma di "artisti di strada" senza comunicazione preventiva indirizzata all'Ufficio di Polizia locale, almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività.

Detta comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati identificativi di chi esercita il mestiere, anche il periodo in cui si svolge l'attività e le zone interessate e potrà essere esercitata solo a fronte del rilascio di apposita autorizzazione a parte dell'Ufficio di Polizia Locale.

In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

Art. 109. Accattonaggio

È vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo con insistenza, molestia e in modo offensivo, anche con l'ausilio di animali.

TITOLO IX - SANZIONI E NORME FINALI

Capo I – Sanzioni

Art. 110. Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio

L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981 e s.m.i.

L'Autorità Comunale può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della legge n. 689 del 24 novembre 1981.

Ai sensi della legge n. 689 del 24 novembre 1981, le violazioni del presente Regolamento possono essere conciliate con l'importo previsto in pagamento in misura ridotta (p.m.r.) con pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o regolarmente notificata al trasgressore, tramite pagamento presso la Tesoreria Comunale o tramite versamento a mezzo bollettino PagoPA – pagamento spontaneo, accessibile dal sito web comunale.

È facoltà del trasgressore di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Sindaco, entro 30 giorni dalla contestazione immediata o notifica differita del verbale di accertamento dell'infrazione.

Quando le norme del presente regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività od un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale di accertamento o dalla sua notificazione.

Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui sopra, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Per le violazioni ai disposti del presente Regolamento non espressamente sanzionati, si applica la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 (p.m.r. 50,00 €).

Art. 111. Pagamento immediato

Il trasgressore non è ammesso al pagamento delle sanzioni previste dal presente Regolamento in via breve direttamente a mano dell'Agente accertatore, ad eccezione dei cittadini stranieri non residenti nel territorio italiano.

Per essi, l'Agente accertatore provvederà all'immediato rilascio della relativa quietanza di pagamento.

Art. 112. Aggiornamento sanzioni

La Giunta Comunale è competente all'aggiornamento dell'importo delle sanzioni.

Art. 113. Importo delle sanzioni

Le sanzioni previste sono di seguito elencate:

Art.	Min	Max	p.m.r.	Sanzioni accessorie
5	100,00 €	300,00 €	100,00 €	sgombero, comunicazione alla Questura
8	50,00 €	300,00 €	100,00 €	sgombero, comunicazione alla Questura
9	50,00 €	300,00 €	100,00 €	
10	100,00 €	450,00 €	150,00 €	messa in pristino, sanzioni ex CdS
11	100,00 €	450,00 €	150,00 €	

Art.	Min	Max	p.m.r.	Sanzioni accessorie
12	100,00 €	450,00 €	150,00 €	rimozione
13	25,00 €	150,00 €	50,00 €	
14	50,00 €	500,00 €	100,00 €	
15	25,00 €	500,00 €	50,00 €	messa in pristino, sanzioni ex CdS
16	25,00 €	500,00 €	50,00 €	messa in pristino, sanzioni ex CdS
17 a, c, d, f, h, i, k	25,00 €	200,00 €	50,00 €	messa in pristino
17 b, e, g, j	100,00 €	450,00 €	150,00 €	messa in pristino
18	100,00 €	450,00 €	150,00 €	messa in pristino
19	100,00 €	450,00 €	150,00 €	messa in pristino
20	50,00 €	500,00 €	100,00 €	messa in pristino
22	25,00 €	500,00 €	50,00 €	massa in pristino
24	25,00 €	500,00 €	50,00 €	sospensione temporanea attività per esercenti
25	25,00 €	500,00 €	50,00 €	sospensione temporanea attività per esercenti
26	25,00 €	500,00 €	50,00 €	sospensione temporanea attività per esercenti
27	50,00 €	500,00 €	100,00 €	messa in pristino
28	25,00 €	500,00 €	50,00 €	
29	25,00 €	500,00 €	50,00 €	sospensione immediata e messa in pristino
30	25,00 €	500,00 €	50,00 €	sospensione immediata e messa in pristino
31	25,00 €	500,00 €	50,00 €	messa in pristino
32	25,00 €	500,00 €	50,00 €	
33	50,00 €	500,00 €	100,00 €	messa in pristino
34	50,00 €	500,00 €	100,00 €	
35	100,00 €	450,00 €	150,00 €	
36	25,00 €	500,00 €	50,00 €	
37	25,00 €	500,00 €	50,00 €	sospensione immediata
38	25,00 €	500,00 €	50,00 €	messa in pristino, sanzioni ex CdS
39	25,00 €	150,00 €	50,00 €	messa in pristino
40	50,00 €	500,00 €	100,00 €	
41	-	-	-	vedi tabella seguente
42	100,00 €	450,00 €	150,00 €	messa in pristino
43	25,00 €	500,00 €	50,00 €	sospensione immediata
44	25,00 €	500,00 €	50,00 €	messa in pristino
45	25,00 €	500,00 €	50,00 €	sospensione immediata
46	25,00 €	500,00 €	50,00 €	sospensione immediata e messa in pristino, sospensione temporanea attività per esercenti
47	25,00 €	500,00 €	50,00 €	sospensione immediata e confisca
48	25,00 €	500,00 €	50,00 €	
49	100,00 €	450,00 €	150,00 €	sanzioni ex L. 48/2017
50	25,00 €	500,00 €	50,00 €	confisca
51	25,00 €	500,00 €	50,00 €	messa in pristino
52	25,00 €	500,00 €	50,00 €	sanzioni ex CdS, posizionamento segnaletica
53	25,00 €	500,00 €	50,00 €	messa in pristino
54	25,00 €	500,00 €	50,00 €	messa in pristino, posizionamento segnaletica
55	25,00 €	500,00 €	50,00 €	messa in pristino, posizionamento segnaletica

Art.	Min	Max	p.m.r.	Sanzioni accessorie
56	25,00 €	500,00 €	50,00 €	messa in pristino
57	25,00 €	500,00 €	50,00 €	messa in pristino
58	25,00 €	500,00 €	50,00 €	messa in pristino
59	25,00 €	500,00 €	50,00 €	messa in pristino
60	25,00 €	500,00 €	50,00 €	
61	25,00 €	500,00 €	50,00 €	messa in pristino
62	150,00 €	450,00 €	150,00 €	messa in pristino
63	150,00 €	450,00 €	150,00 €	sospensione immediata e messa in pristino
64	50,00 €	400,00 €	100,00 €	
65	25,00 €	300,00 €	50,00 €	
66	25,00 €	500,00 €	50,00 €	confisca, sospensione immediata
67	25,00 €	500,00 €	50,00 €	confisca
69	150,00 €	450,00 €	150,00 €	sospensione immediata
70	25,00 €	500,00 €	50,00 €	sospensione immediata, sospensione temporanea attività per esercenti
71	150,00 €	600,00 €	200,00 €	messa in pristino
72	25,00 €	500,00 €	50,00 €	messa in pristino
73	25,00 €	500,00 €	50,00 €	confisca
74	25,00 €	500,00 €	50,00 €	confisca
75	25,00 €	500,00 €	50,00 €	
76	25,00 €	500,00 €	50,00 €	
77	200,00 €	600,00 €	200,00 €	
78	25,00 €	500,00 €	50,00 €	confisca del mezzo
79	100,00 €	450,00 €	150,00 €	
80	25,00 €	500,00 €	50,00 €	
81	25,00 €	500,00 €	50,00 €	
83	100,00 €	450,00 €	150,00 €	
84	50,00 €	300,00 €	100,00 €	
85	25,00 €	500,00 €	50,00 €	
86	100,00 €	450,00 €	150,00 €	
87	50,00 €	400,00 €	100,00 €	
88	25,00 €	500,00 €	50,00 €	sospensione immediata
89	25,00 €	500,00 €	50,00 €	sospensione immediata
90	100,00 €	450,00 €	150,00 €	sospensione temporanea attività per esercenti
91	80,00 €	480,00 €	160,00 €	
92	100,00 €	450,00 €	150,00 €	sanzioni ex CdS
93	50,00 €	400,00 €	100,00 €	
94	50,00 €	300,00 €	100,00 €	
95	25,00 €	400,00 €	50,00 €	
96	50,00 €	500,00 €	100,00 €	
97	50,00 €	400,00 €	100,00 €	messa in pristino
98	50,00 €	400,00 €	100,00 €	messa in pristino
100	25,00 €	500,00 €	50,00 €	
101	50,00 €	300,00 €	100,00 €	

Art.	Min	Max	p.m.r.	Sanzioni accessorie
102	25,00 €	150,00 €	50,00 €	
103	50,00 €	300,00 €	100,00 €	
104	80,00 €	480,00 €	160,00 €	Sanzioni di cui alla LR 6/2010, se in assenza di autorizzazioni: immediata sospensione e regolarizzazione attività
105	80,00 €	480,00 €	160,00 €	
107	80,00 €	480,00 €	160,00 €	regolarizzazione attività, sanzioni di cui al D.Lgs. 114/1998 e D. Lgs. 206/2005
108	25,00 €	150,00 €	50,00 €	sospensione immediata
109	25,00 €	150,00 €	50,00 €	sospensione immediata

Per le violazioni di cui all'Art. 41 si applicano i seguenti importi:

DESCRIZIONE	SANZIONE
Deposito di rifiuti domestici in luoghi, giorni, orari e con modalità diversi da quelli indicati dall'Amministrazione Comunale	€ 35,00
Mancato deposito di frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata, negli appositi contenitori o utilizzo di detti contenitori per materiali diversi da quelli per i quali sono stati disposti	€ 35,00
Abbandono di rifiuti in luoghi pubblici o aperti al pubblico diversi da quelli indicati dall'Amministrazione Comunale	€ 50,00
Deposito nei contenitori adibiti alla raccolta di rifiuti domestici, di residui di lavorazioni artigianali o industriali o di rifiuti urbani pericolosi o di rifiuti tossico-nocivi	€ 150,00
Deposito nei contenitori adibiti alla raccolta di rifiuti solidi urbani, di macerie provenienti da lavori edili o mancato utilizzo di idonei mezzi di trasporto che evitino la caduta e la dispersione di dette macerie	€ 150,00
Deposito nei contenitori adibiti alla raccolta di rifiuti domestici, di relitti di elettrodomestici, di mobili, di imballaggi o di altri oggetti ingombranti	€ 150,00
Deposito di rifiuti ingombranti su strada al di fuori delle giornate concordate con il gestore	€ 150,00
Conferimento di rifiuti solidi urbani nei cestini stradali	€ 150,00

Art. 114. Reiterazione

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie in caso di recidiva, la stessa si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni per essa previste sono raddoppiate.

Capo II – Nome finali

Art. 115. Abrogazioni

Il presente regolamento abroga il previgente regolamento di polizia urbana.

Art. 116. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 10 delle preleggi al Codice civile, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio.

Art. 117. Rinvio a norme sopravvenute

Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o contrattuali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.